Digitized by Google

REGOLE

DELLA

COMPAGNIA

DI

GESÙ.

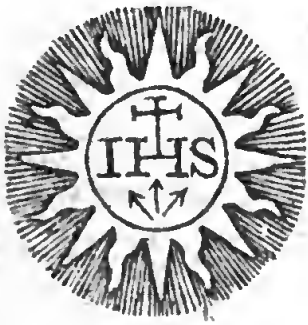

NAPOLI
DALLA STAMPERIA FRANCESE
1827.

SOMMARIO

DI QUELLE

COSTITUZIONI

CHE APPARTENGONO ALLO SPIRITUALE AMMAESTRAMENTO DE' NOSTRI, E SI DEVONO DA TUTTI OSSERVARE.

Della necessità delle Costituzioni.

BENCHÈ la somma Sapienza, e Bontà di DIO Creatore, e Signore nostro, è quella, la quale ha da conservare, governare, e mandare innanzi nel suo santo servizio questa minima Compagnia di GESU', come s'è degnata di cominciarla; e dal canto nostro più d'ogn'altra costituzione esterna ha da ajutare a questo l'interna legge della carità, ed

amore, che lo Spirito Santo suole scrivere, ed imprimere ne' cuori: nondimeno perchè la soave disposizione della Divina Providenza richiede la cooperazione delle sue creature, e perchè così ordinò il Vicario di Cristo nostro Signore, e gli esempj de' Santi, e la ragione istessa così nel Signor nostro l' insegna: riputiamo necessario, che si scrivano Costituzioni, le quali ajutino a proceder meglio, conforme al nostro Istituto, nella via cominciata del Divino servizio.

Del fine, e modo di vivere della Compagnia.

2. Il fine di questa Compagnia, è non solo attendere alla propria perfezione, e salute con la Divina grazia; ma con l' istessa impiegarsi con ogni studio nella perfezione, e salute de' prossimi.

3. È proprio di nostra vocazione andar in varj luoghi, e vivere in qual si voglia parte del mondo, dove si speri maggior servizio di Dio, ed ajuto delle anime.

4. Il modo di vivere nell' esteriore per giuste cagioni è comune, avendo sempre riguardo al maggior servizio di Dio; nè ha per obbligo penitenze, o altre austerità corporali ordinarie; ma potrà ciascuno pigliarsi quelle, che con approvazione del Superiore, gli parrà, che convengano per maggior profitto dell' anima sua; e quelle, che per il medesimo fine i Superiori gli potranno imporre.

Dell' uso de' Sacramenti, ed esame della coscienza.

5. Ciascuno nel principio che entra nella Compagnia, deve fare la Confessione generale col Sacerdote,

che dal Superiore gli sarà dato: e dopo quella, ricevere il Santissimo Sacramento, e nel medesimo modo ogni sei mesi si confesserà generalmente, cominciando dall' ultima. E tutti, così Professi, come Coadjutori formati devono essere apparecchiati a fare la Confessione generale una volta l'anno con chi sarà loro dal Superiore per ciò deputato, cominciando dall' ultima generale, che fecero.

6. Usino tutti ogni giorno il solito Esame della coscienza; e, se non sono Sacerdoti, devono confessarsi, e pigliare il Santissimo Sacramento della Comunione ogni otto giorni; e sia uno il Confessor di tutti, ordinato dal Superiore; e, se questo non si potesse, abbia ciascuno il suo Confessore stabile, al quale sia la sua coscienza totalmente scoperta.

7. Se pur alcuno con altri, che

col suo Confessore deputato si confessasse, deve dipoi, per quanto si potrà ricordare, all' istesso suo Confessore manifestare tutta la sua coscienza, affinchè, sapendo egli quanto a quella s' appartiene, possa meglio ajutarlo nel Signore.

Dello spogliarsi dell' affetto disordinato del mondo.

8. Ciascuno ch' entra nella Compagnia seguendo il consiglio di Cristo. *Chi lascerà il padre*, ec. pensi d' aver a lasciare padre, madre, fratelli, sorelle, e ciò che nel mondo aveva; anzi reputi a se detta quella sentenza: *Chi non odia il padre, la madre, ed anco la propria vita, non può esser mio discepolo.* E così ha da procurare di svestirsi d' ogni carnale affetto verso i parenti, e convertirlo in ispirituale, amandoli solo con quell' amore,

che l' ordinata carità ricerca, come quello, che morto al mondo, ed all' amor proprio, vive solo a Cristo nostro Signore, e lo tiene in luogo di padre, madre, fratelli, e d' ogni cosa.

Della vera annegazione di se stesso.

9. Per maggior profitto nello spirito, e principalmente per maggior sommissione, ed umiltà propria deve ciascuno esser contento, che tutti gli errori, difetti, e qualsivoglia altra cosa, che fosse notata in lui, sia manifestata a' Superiori da chiunque lo sapesse fuora di confessione.

10. Abbiano anco per bene di esser corretti dagli altri, ed ajutar ancor essi alla correzione altrui: e siano pronti a palesarsi l' un l' altro col debito amore, e carità, per ajutarsi più nello spirito, parti-

colarmente quando dal Superiore, che tien cura di loro, sarà così ordinato, o ne saranno richiesti a maggior gloria di Dio.

11. Bisogna diligentemente avvertire (facendone gran conto, e stimandolo per cosa di somma importanza nel cospetto del Creatore, e Signor nostro) quanto sia giovevole, e conferisca al profitto della vita spirituale, aborrire in tutto, e non in parte, ciò che il mondo ama, ed abbraccia, e con tutte le forze accettare, e desiderare ciò, che Cristo Signor nostro amò, ed abbracciò: perchè siccome gli uomini mondani, che seguono le cose del mondo, amano, e cercano con gran diligenza gli onori, la fama, ed il gran nome sopra la terra, come gli ammaestra il mondo: così coloro, che nello spirito caminano, e seguono da dovero Cristo nostro Signore, amano, ed

ardentemente desiderano le cose del tutto a queste contrarie; cioè d' esser vestiti dell' istessa veste, e livrea del Signor loro, per suo amore, e riverenza: in tanto, che se fosse possibile, senza offesa della Divina Maestà, e senza peccato dei prossimi, vorriano patire ingiurie, villanie, falsi testimonj, ed esser tenuti, e stimati pazzi (non dandone però occasione alcuna) per desiderio di assimigliarsi, ed imitare in qualche modo il nostro Creatore, e Signore Cristo Gesù, e vestirsi delle sue vesti, e livree: poichè per nostro maggior profitto spirituale egli stesso si vestì di quelle, e ci diede esempio, che in ogni cosa, quanto si potrà con la Divina grazia, lo vogliamo seguire, ed imitare, essendo egli la vera Via, che conduce gli uomini alla Vita.

12. Acciò meglio si pervenga a questo sì prezioso grado di perfe-

zione nella vita spirituale, la più grande, e più efficace diligenza di ciascuno deve essere in cercare nel Signore la maggiore annegazione di se stesso, e la continua mortificazione, quanto sarà possibile, in tutte le cose.

13. Nell' esercizio degli ufficj umili, e bassi, più prontamente si devono pigliare quelli, ne' quali il senso trova più ripugnanza, se però gli sarà imposto, ch' egli si eserciti in quelli.

14. Devonsi prevenire le tentazioni co' rimedj contrarj; come quando alcuno si conosce inclinato alla superbia, si deve esercitare nelle cose umili, e basse, che si stimino più giovevoli alla sua umiliazione: e l'istesso s' intenda nell'altre sinistre inclinazioni dell'animo.

Dello studio della perfezione, e solide virtù.

15. Studiamoci tutti costantemente di non tralasciare parte alcuna di perfezione, che con l'ajuto di Dio possiamo acquistare nell'intiera osservanza di tutte le Costituzioni, e nell'adempire quanto richiede il proprio modo del nostro Istituto.

16. Quelli, che si sono dedicati al Divino servizio nella Compagnia, si diano all'acquisto delle solide, e perfette virtù, e delle cose spirituali, stimando ciò di maggior momento, che la dottrina, o altri doni naturali, ed umani: perciocchè le cose interne son quelle, da cui bisogna, che prendano efficacia l'esterne, per ottenere il fine, che ci abbiamo proposto.

17. Tutti si sforzino d'avere l'in-

tenzion retta, non solo nello stato della propria vita, ma eziandio in tutte le cose particolari, riguardando sinceramente di servir sempre, e compiacere in quelle alla Divina bontà per se stessa, e per la carità, e beneficj tanto singolari, coi quali ci ha prevenuti, più tosto che per timore di pene, o speranza di premj, benchè di questo devono ancora ajutarsi: e cerchino in tutte le cose Dio nostro Signore, spogliandosi, quanto sarà possibile, dell' amore di tutte le creature, per collocare tutto l' affetto loro nel Creator di quelle, amando lui in tutte, e tutte in lui, conforme alla sua santissima, e divina volontà.

18. Nelle prediche domestiche trattino spesso della propria annegazione, del profitto nelle virtù, e di ogni perfezione, esortandosi a quelle l' un l' altro, e particolarmente alla unione, e fraterna carità.

19. Gioverà molto fare con divozione, in quanto si potrà, quegli esercizj, ne' quali più si esercita l' umiltà, e carità: e, generalmente parlando, quanto più alcuno si stringerà con Dio, e più liberale si mostrerà con sua Divina Maestà, tanto lo troverà seco più liberale, ed egli di giorno in giorno sarà più disposto a ricevere da lui maggiore abbondanza di grazie, e doni spirituali.

20. Dopo che alcuno sarà in qualche grado ammesso nel corpo della Compagnia, non deve procurare di passare innanzi ad altro grado; ma nel proprio cerchi di perfezionarsi, impiegandosi tutto al servizio, e gloria di Dio.

Della cura dell' uomo interiore.

21. Tutti diano il tempo determinato alle cose spirituali, e pro-

curino divozione secondo la misura della grazia loro comunicata da Dio nostro Signore.

22. Negli esercizj spirituali si guardino dalle illusioni diaboliche, e si difendano da tutte le tentazioni: sappiano ancora i modi di superarle, attendendo all'acquisto delle vere, e solide virtù, o sia con più, o con meno consolazioni spirituali: tutti però s' ingegnino d' andar sempre innanzi nella via del Divino servizio.

Della povertà.

23. La povertà, come saldo muro della Religione, si deve tener cara, e conservare nella sua purità, quanto con la Divina grazia sarà possibile.

24. Amino tutti la povertà come madre; e conforme alla misura della santa discrezione, a' suoi tempi provino alcuni effetti di quella, non

usando cosa alcuna come propria: e siano apparecchiati ad andar mendicando di porta in porta, quando l' Ubbidienza, o la necessità lo richiederà.

25. La maniera del vitto, vestito, e letto sarà come cosa propria da poveri; e ciascuno si persuada, che delle cose, che saranno in Casa, se gli daranno le peggiori, per sua maggior mortificazione, e profitto spirituale.

26. Sappiano tutti, che non possono l' un l' altro dare, nè ricevere in presto, nè disporre di cosa alcuna di Casa senza saputa, e consenso del Superiore.

27. Tutti quelli, che stanno sotto l' Ubbidienza della Compagnia si ricordino, che devono dare senza mercede ciò, che senza mercede hanno ricevuto, non chiedendo, nè ricevendo stipendio, o limosina alcuna; onde paja, che si ricom-

pensino le Messe, Confessioni, Prediche, o qual si voglia altro offizio di quelli, ne' quali la Compagnia può esercitarsi, conforme al suo Istituto; acciò possa in tal modo con più libertà, e più edificazione dei prossimi camminare nel Divino servizio.

Della castità, e custodia de' sensi.

28. Ciò, che al voto della Castità s' appartiene, non ha bisogno d' esposizione, essendo manifesto, con quanta perfezione si abbia da osservare; cioè sforzandoci d' imitare la purità angelica, con la nettezza del corpo, e della mente nostra.

29. Tutti procurino con ogni diligenza custodire da ogni disordine le porte dei loro sentimenti, particolarmente degli occhi, orecchie, e lingua: conservandosi in pace, e vera umiltà interna; e mostrandola

nel silenzio, quando conviene osservarlo, e quando bisogna parlare, nella considerazione, ed edificazione delle parole, nella modestia del volto, nella maturità dell' andare, e di tutti i movimenti, senza dar segno alcuno d' impazienza, o di superbia, procurando, e desiderando in tutte le cose cedere agli altri, stimando tutti interiormente nell' animo come superiori, e nell' esteriore portando loro quell' onore, e riverenza, che lo stato di ciascheduno ricerca, con religiosa semplicità, e modestia: onde ne segua, che considerandosi l' un l' altro, crescano in divozione, e lodino Dio nostro Signore, il quale ciascuno s' ingegnerà di riconoscere negli altri, come nella propria imagine.

30. Nella refezione corporale s'ingegnino d' osservare la temperanza, modestia, e decenza interna, ed esterna in tutte le cose: prima si

dia la benedizione, e dopo segua l' azione delle grazie, le quali tutti renderanno con debita divozione, e riverenza: e mentre si ristora il corpo col cibo, si dia anco all' anima la sua refezione.

Dell' ubbidienza.

31. Sopra ogni altra cosa giova, ed è molto necessario al profitto spirituale, che tutti si diano alla perfetta Ubbidienza, riconoscendo il Superiore, qualunque egli sia, in luogo di Cristo nostro Signore, e portandogli interna riverenza, ed amore: ed ubbidiscano non solo intieramente con prontezza, perfezione, ed umiltà debita nella esecuzione esterna a quanto sarà loro imposto, senza scuse, e mormorazioni, ancorchè comandi cose difficili, ed alla sensualità repugnanti; ma oltre di ciò si sforzino d' aver

interiormente una vera rassegnazione, ed annegazione del proprio volere, e giudizio, conformandolo con quello, che il Superiore vuole, e sente, in tutte le cose, ove non si conosce peccato: pigliando la volontà, e giudizio del Superiore per regola del proprio parere, e sentire; acciò si conformino più perfettamente con la prima, e somma regola d' ogni buona volontà, e giudizio, la quale è l' eterna Bontà, e Sapienza.

32. Ciascuno lasci la libera disposizione di se stesso, e delle cose sue ai Superiori con vera Ubbidienza, non tenendo loro cosa alcuna celata, nè pur la propria coscienza, non repugnando, nè contradicendo, nè dimostrando per niun conto il proprio giudizio contrario al parer loro, acciò per tal conformità del medesimo parere, e volere, e per la debita soggezione,

meglio si conservino, e facciano profitto nel servizio Divino.

33. Tutti s' ingegnino perfettamente osservare l' Ubbidienza, ed essere in quella segnalati, ubbidendo non solo nelle cose di obbligo, ma eziandio nell' altre, ad ogni minimo cenno della volontà del Superiore, ancorchè fosse senza espresso comandamento. E devono avere innanzi agli occhi Iddio Creatore, e Signor nostro, per cui amore all' uomo si ubbidisce; e procurisi di procedere in ciò più tosto con ispirito d' amore, che con perturbazione di timore.

34. Siano tutti pronti alla voce del Superiore, come se fosse di Cristo nostro Signore; lasciando qualsivoglia cosa, eziandio la lettera incominciata, e non ancora finita.

35. Indrizziamo nel Signore le forze, ed intenzion nostra a tal

fine, che la santa Ubbidienza sia sempre in noi d' ogni parte perfetta, sì nell' opera, come nella volontà, ed intelletto; con grande prestezza, gaudio spirituale, e perseveranza; mettendo in effetto ciò, che ne verrà comandato, con persuaderci il tutto esser giusto, annegando in ciò con una certa ubbidienza cieca, quanto il giudizio, e parer nostro in contrario ci dettasse.

36. Ciascuno si persuada, che quelli che vivono sotto l' ubbidienza devono lasciarsi guidare, e reggere dalla Divina Providenza per mezzo de' Superiori, come se fossero un corpo morto, che per ogni verso si lascia volgere: ovvero a guisa di un bastone da vecchio, il quale serve a chi lo tiene in ogni luogo, ed in qualsivoglia uso.

37. Ogn' uno deve fare tutte le penitenze, che per li difetti, e ne-

gligenze sue, o per qualsivoglia altra cosa gli fossero imposte: e dovrebbe accettare dette penitenze con pronta volontà, e con vero desiderio della sua emendazione, e profitto spirituale; ancorchè per mancamento non colpevole se gl' imponessero.

38. Entrando alcuno a fare gli offizj della cucina, o per ajutare al Cuoco, gli deve ubbidire con grande umiltà in tutto quello, che si appartiene all' offizio suo. Ed è molto necessario, che tutti ubbidiscano, non solo al Superiore della Compagnia, o Casa, ma anco ai subordinati Offiziali, che da lui hanno avuta l' autorità: e procurino assuefarsi a non mirare chi è quello a cui ubbidiscono; ma più tosto quello per cui, ed a cui in tutto ubbidiscono, che è Cristo nostro Signore.

39. Se alcuno di quelli di Casa

vorrà scrivere ad altri, non lo faccia senza licenza, e mostrando prima le lettere a chi dal Superiore sarà deputato; e se da altri gli fosse scritto, prima si consegnino le lettere a chi dal Superiore sarà ordinato, il quale avendole lette, le potrà dare, o nò a chi sono indrizzate, come gli parrà nel Signore per suo maggior bene, e gloria di Dio.

Del render conto di se.

40. Qualunque vorrà *in Domino* seguire la nostra Compagnia, e perseverare in essa per più gloria di Dio, sotto sigillo di confessione, o secreto, o in qualsivoglia modo ch' egli vorrà, e che sarà sua maggior consolazione, deve palesare la sua coscienza con grande umiltà, purità, e carità, non celando cosa alcuna, che sia in offesa del comun

Signore; e renda intero conto di tutta la vita passata, o almeno delle cose di più importanza al Superiore della Compagnia, che a quel tempo sarà, o ad altro de' Superiori, o inferiori, ch' egli ordinasse, secondo che gli paresse più conveniente, ed ogni sei mesi ciascuno renderà questo conto di se stesso, cominciando dall' ultimo, che diede. E così ancora conviene, che i Coadjutori formati, e i Professi ogni anno, o più spesso, parendo al Superiore, gli rendano conto della loro coscienza nel modo predetto.

41. Non devono celare tentazione, che non la scuoprano al Prefetto delle cose spirituali, o al Confessore, ovvero al Superiore. Anzi dev' esser gratissimo a ciascuno, che tutta l' anima sua sia a quelli interamente manifesta: nè solo gli scuoprano i difetti, ma anco le penitenze, mortificazioni, devozioni,

e virtù tutte con pura volontà, desiderando d' esser da quelli indrizzati, dovunque declinassero dalla rettitudine, non volendosi guidare per proprio parere, se non fosse conforme al giudizio di coloro, che tengono in luogo di Cristo nostro Signore.

Dell' unione, e conformità tra' Nostri.

42. Il medesimo sentiamo, e diciamo tutti, in quanto si può, conforme all'Apostolo. Dottrine dunque differenti non si ammettano, nè con parole nelle Prediche, o Lezioni pubbliche, nè con libri scritti, quali non si potranno stampare, senza l' approvazione, e consenso del Preposito Generale. Anzi la diversità ancora dei giudizj nelle cose agibili, che suol' esser madre della discordia, e nemica dell' unione delle

volontà, in quanto far si può, si deve schivare: ed all' incontro l'unione, e conformità dell' uno con l' altro, si deve con ogni diligenza procurare, non permettendo cosa contraria, acciò congiunti tra loro con legame di fraterna carità, possano meglio, e con più efficacia applicarsi al servizio Divino, ed impiegarsi nell' ajuto de' prossimi.

43. Non sia, nè si oda nella Compagnia inclinazione di animo a questa, o quell' altra parte d' alcuna fazione, che per sorte occorresse tra Principi, o Signori Cristiani: ma sia più tosto in noi un certo amore universale, che abbracci tutte le parti nel Signor nostro, ancorchè siano tra loro contrarie.

Del fuggire l' ozio, ed i negozj secolari.

44. Ogn' uno mentre sta sano ab-

bia in che occuparsi o in cose spirituali, o esteriori, affine che l' ozio origine d' ogni male, in quanto sia possibile, non abbia luogo in casa nostra.

45. Acciocchè la Compagnia possa più comodamente attendere alle cose spirituali, conforme al suo Istituto, astengansi quanto si potrà da' negozj secolari, come sarebbe a dire, dall' essere esecutori di testamenti, ovvero Procuratori di cose civili, o simili uffizj: nè si lascino indurre per veruna sorte di prieghi ad accettare cose tali, nè occuparsi in esse.

Qual cura s' abbia d' avere della sanità.

46. Siccome la molta sollecitudine delle cose, che toccano al corpo, è meritamente biasimevole, così la cura moderata di conservare la

sanità, e le forze corporali per servizio Divino è lodevole, e tutti la dovrebbono avere. Perciò quando conoscessero alcuna cosa essere loro nociva, o altra necessaria circa il vitto, vestito, stanza, uffizio, esercizio, o cose simili, tutti ne avvisino il Superiore, o altro, che da lui sarà ordinato; osservando tra tanto due cose: l' una, che prima di avvisare, si ritirino a fare orazione, e poi giudicando che debbano rappresentarla al Superiore, lo facciano; l' altra, che avendo proposta la cosa al Superiore con parole, o brevemente in iscritto, acciò non se ne dimentichi, lascino a lui tutta la cura, ed abbiano per bene quanto egli determinerà, non replicando, nè facendo istanza nè per se, nè per altri, or si conceda quel, che si domanda, or nò; poichè si devono persuadere, che quanto egli, essendo informato, *in Domino* giu-

dicherà, più ancora convenga al servizio Divino, e sia loro maggior bene.

47. Siccome non è bene, che alcuno si aggravi tanto di fatiche corporali, che ne resti oppresso lo spirito, ed il corpo ne senta danno; così a tutti comunemente conviene, che abbiano qualche esercizio corporale, che all' uno, ed all' altro giovi, eziandio che attendano agli esercizj mentali, quali dovriano interporsi cogli esteriori, e non continuarsi, nè pigliarsi senza la misura della discrezione.

48. Il castigo del corpo non deve essere immoderato, nè indiscreto in vigilie, astinenze, ed altre penitenze, e fatiche esterne, che sogliono apportare danno, ed impedire beni maggiori. Però conviene, che ciascuno manifesti al suo Confessore ciò che fa in questa parte.

49. Nel tempo della infermità non

solo ciascuno deve ubbidire con grande purità ai Superiori spirituali, acciò governino l'anima sua; ma con l'istessa umiltà a' Medici corporali, ed Infermieri, acciò governino il corpo.

50. Oltre di ciò l'infermo dimostrando la sua umiltà, e pazienza, non meno procuri di dare edificazione nel tempo della infermità a coloro, che lo visiteranno, e seco converseranno, e tratteranno, che quando era sano per maggior gloria di Dio; usando parole pie, ed edificative, le quali dimostrino, che si accetta l'infermità come dono dalla mano di Dio Creatore, e Signor nostro, poichè così è dono di Dio l'uno, come l'altro.

51. Alcune volte tra l'anno tutti dimandino al Superiore, che dia loro alcune penitenze per li difetti commessi nell'osservanza delle Regole, affine che questa cura dimo-

stri quella che ha ciascuno del suo profitto spirituale nella strada di Dio.

Dell' osservanza delle costituzioni, e Regole

52. Tutti finalmente attendano all' osservanza delle Costituzioni, per la quale è necessario, che ciascuno almeno sappia quelle, che gli appartengono: onde bisognerà ogni mese leggerle, ovvero ascoltarle.

REGOLE

COMUNI.

Le cose che ciascuno verso di se stesso debba osservare.

1. Ciascuno dia ogni giorno con ogni diligenza nel Signore ai due esami di coscienza, orazione, meditazione, e lezione, quel tempo, che gli sarà ordinato.

2. Ciascuno si trovi, e stia decentemente alla Messa ogni giorno, ed ascolti la Predica, ovvero la lezione. quando in Chiesa nostra si farà.

3. Ogn' uno si confessi nel giorno deputato col Confessore assegnatogli, e non con altri, senza licenza del Superiore.

4. Tutti quelli, che non sono Professi, o Coadjutori formati, due

volte l' anno, fatta la Confessione generale, rinoveranno i loro voti, e nell'istesso tempo renderanno conto della loro coscienza; il che ancora faranno tutte le volte, che parrà al Superiore, secondo l'usanza della Compagnia.

5. Nell' astinenza del Venerdì si guardi l' usanza della Compagnia.

6. Nessuno faccia mortificazione in pubblico, nè predichi senza consentimento del Superiore.

7. Nessuno tenga danari appresso di se; ed appresso d' altri, nè danari, nè altra cosa.

8. Nessuno tenga libri senza licenza, nè in quelli, che può tenere, scriva, nè faccia segno d'alcuna sorte.

9. Nessuno s' usurpi qualsivoglia cosa di casa, nè di camera altrui; nè pigli in qualunque modo per se, o per altri cosa alcuna da forestieri, senza licenza del Superiore.

10. Per maggior' unione di quelli,

che nella Compagnia vivono, e per ajuto maggiore di quelli, dove abitano, impari ciascuno la lingua di quel paese dove stà, se però la sua nativa quivi non fosse più utile; salva però la regola del parlar latino per quelli, che studiano.

11. Nessuno chiuda la camera sua di maniera, che non si possa aprire di fuori; nè tenga cassa, o altra cosa serrata senza licenza del Superiore.

12. Nessuno dorma di notte con la finestra aperta, nè senza camicia, nè scoperto.

13. Nessuno esca di camera, se non decentemente vestito.

14. Nessuno di quelli, che si ricevono per gli offizj particolari di casa, impari nè leggere, nè scrivere, o se alcuna cosa sapesse, non impari più lettere, nè altri gl' insegni senza licenza del Preposito Generale, ma basterà loro in santa

semplicità, ed umiltà servire a Cristo nostro Signore.

15. Ciascuno subito, che sente sonar la campana alle ore solite, vada dove è chiamato, lasciando eziandio la lettera incominciata.

16. Acciò s' abbia riguardo alla sanità, nessuno beverà fuor de' tempi consueti, nè mangerà fuor di casa senza licenza del Superiore.

17. Sentendosi alcuno fuor del solito indisposto, avvisi l' Infermiero, o il Prefetto della Sanità, ovvero il Superiore; e nessuno pigli medicina alcuna, o elegga Medico, o gli domandi consiglio, senza consentimento del Superiore.

18. Ogn' uno benchè sia Sacerdote, subito che si leva, copra il suo letto, ed all' ora solita insieme con l' altre cose lo rassetti, ed almeno ogni terzo giorno scopi la camera, eccetto quelli, che per occupazioni di maggiore importanza,

o per indisposizione a giudizio del Superiore devono essere ajutati.

19. Ogn' uno, tanto nella sua persona, quanto in ogni altra cosa, abbia cura della nettezza, la quale serve per la sanità, e per l' edificazione.

20. Chiunque sapesse qualche grave tentazione d' alcuno, ne dia avviso al Superiore, acciocchè egli per la paterna cura, e providenza, che ha verso de' suoi, possa provedergli di conveniente rimedio.

Le cose da osservarsi verso i Superiori.

21. Nessuno curiosamente cerchi saper da altri le cose, che appartengono al governo, ovvero facendo discorso introduca di ciò ragionamento: ma ciascuno attendendo a sè, ed all' uffizio suo, aspetti come dalla mano del Signore quanto

e di sè, e degli altri sarà determinato.

22. Tutti si scopriranno il capo ai loro Superiori; e quelli, che non sono Sacerdoti, a' Sacerdoti; gli scolari ancora ai loro Maestri; e parli ogn' uno a' suoi Superiori con gran riverenza; e quello, a cui il Superiore parla, o riprende, umilmente l' ascolti, e non l' interrompa.

23. Se ad alcuno sarà stata negata qualche cosa dal Superiore, non tratti con altro Superiore di quell' istessa cosa, senza manifestargli che risposta abbia avuta dall' altro, e per quali cagioni gli sia stata negata.

24. Avendo alcuno cura di qualsivoglia cosa, occorrendogli qualche impedimento, dia avviso ad alcuno de' Superiori per tempo, acciò vi provegga.

25. Nessuno, quando parte per

andar da un luogo ad un altro, porti seco alcuna cosa senza licenza del Superiore.

26. Fuor de' tempi deputati alla ricreazione, si ha da osservar silenzio in questo modo; che nessuno parli, se non come per passaggio, e con poche parole; ovvero di cose necessarie, specialmente in Chiesa, Sagrestia, e Refettorio. Nel tempo però che si stà alla Messa, Predica, tavola, lezioni, e dispute, se fosse necessario dir' alcuna cosa in particolare, si faccia con pochissime parole, e con voce bassa.

Le cose da osservarsi verso quei di casa.

27. Nessuno, eccetto quelli, che saranno deputati dal Superiore, parli con quelli, che stanno in prima probazione, eccetto le salutazioni ordinarie, che quando s' in-

contrano, la carità religiosa richiede.

28. Parli ogn' uno con voce bassa, come a' Religiosi conviene, e nessuno contrasti con altri, ma se in alcuna cosa fosse tra noi diversità di parere, e ci paresse di manifestarlo, si propongano le ragioni con modestia, e carità, con animo che la verità abbia il suo luogo, e non per parere in ciò superiori agli altri.

29. Coloro, che con licenza visiteran gli ammalati, non solo ragioneranno con voce bassa, ma anco in modo, che non siano loro molesti, e di cose, che possano dare agl' infermi allegrezza, e consolazione, ed a' circostanti edificazione nel Signore.

30. Guardinsi tutti da quell' affetto, che suole spingere una nazione a sentire, o dir male d' un' altra, anzi più presto sentano bene, ed abbiano particolare affezione

nel Signore a quelli di altre nazioni, e per questo rispetto medesimo, nessuno introduca ragionamento di guerre, o contese fra Principi Cristiani.

31. Nessuno, eccetto quelli, che hanno tal' autorità dal Superiore, comandi ad altri alcuna cosa, nè riprenda alcuno.

32. Nessuno s' intrometta nell' uffizio d' altri, nè entri nel luogo deputato agli uffizj loro, senza generale, o particolare licenza del Superiore; ovvero nelle cose necessarie senza licenza di chi ha cura di detto luogo.

33. Nessuno entri in camera altrui senza generale, o particolare licenza del Superiore, ed essendovi dentro alcuno, non apra la porta, prima che batta, e gli sia detto: Entrate; e stia aperta la porta, mentre staranno dentro insieme.

34. Per conservare la modestia,

e gravità, che ai Religiosi conviene, nessuno tocchi altri, nè anco per giuoco, eccetto abbracciandosi in segno di carità, quando alcuno va, o viene di lontano.

35. Nessuno mentre sta a tavola si scuopra il capo ad alcuno de' Nostri, se non fosse al Superiore di tutta la Casa, o Collegio: e quando in tavola qualche cosa manca ad alcuno, chi siede vicino, dia avviso a chi serve.

Le cose da osservarsi verso i forestieri, e nell' andar fuori.

36. Nessuno ragioni in casa con forestieri, nè chiami altri a ragionare con loro, senza generale, o particolare licenza del Superiore.

37. Nessuno porti ambasciate, nè lettere di persona di fuori ad alcuno di casa, nè di persona di casa ad alcuno di fuori senza ca-

puta del Superiore. E le nuove del secolo, che s' udiranno di fuori, non si raccontino in casa senza cagione, e frutto.

38. Nessuno riferisca a' forestieri le cose, che si sono fatte, o si hanno a fare in casa, se però non sapesse, che ciò piace al Superiore; nè comunicherà a quelli le Costituzioni, o altri simili libri, ovvero scritti, nei quali si contiene l'Istituto, o privilegj della Compagnia, senza espresso consenso del Superiore.

39. Nessuno darà, o manderà in iscritto a persona forestiera, o di casa, istruzioni spirituali, o meditazioni; nè comunicherà con alcuno gli esercizj spirituali della Compagnia, senza consentimento del Superiore.

40. Nessuno senza parere del Superiore dimandi consiglio da forestieri.

41. Nessuno senza licenza del Superiore pigli l' assunto di negozio alcuno, ancorchè pio, nè prometta l' opera sua, nè si mostri inchinato a pigliarlo. Ed i negozj secolari, come alieni dal nostro Istituto, e che grandemente ci rimuovono dalle cose spirituali, molto più s' hanno a schivare.

42. Ciascuno, secondo il grado suo, offerendosi comoda occasione, si sforzi con ragionamenti pii indurre il prossimo a miglior vita, e col consiglio, ed esortazione incitarlo all' opere buone, specialmente alla Confessione.

43. Nessuno esca di Casa, se non quando, e col compagno, che parrà al Superiore.

44. Quando alcuno dimanda licenza dal Superiore di andare in alcun luogo, gli manifesti insieme dove, ed a che effetto vuole andare, specialmente avendo a visitar

Prelati, o altra persona d'importanza; e nell'istesso giorno riferisca al medesimo Superiore ciò, che avrà fatto, come giudicherà che esso voglia, e la cosa lo richiederà.

45. All'entrare, ed uscir di casa, non si suoni la campanella nè più forte, nè più spesso di quel, che conviene; e nessuno esca, nè entri se non per la porta ordinaria di casa.

46. Quelli, che escono di casa, segneranno i loro nomi, che in una tavoletta appresso la porta saranno scritti, ed avviseranno il Portinajo dove hanno da andare.

47. Ogn'uno, che si trova fuori, si ritiri a casa innanzi notte, nè esca di casa avanti giorno senza licenza del Preposito, o Rettore.

48. Quando alcuno per viaggio passerà per luogo dove sia Casa, o Collegio della Compagnia, non andrà ad altro alloggiamento, e

starà soggetto in tutte le cose all' ubbidienza di chi sarà quivi Superiore, come gli altri, che nella medesima Casa, o Collegio abitano: e se alcuno ancora verrà per trattar negozj, non li tratterà, se non secondo il consiglio, ed indirizzo del medesimo.

49. Ciascuno abbia queste regole, ed insieme quelle del proprio offizio, e le intenda, e se le faccia familiari; ed ogni mese se ne rinfreschi la memoria leggendole, ovvero ascoltandole: ma quelli, che hanno offizj particolari di Coadjutori, leggano ogni settimana le regole degli offizj loro.

REGOLE

DELLA

MODESTIA.

Circa la conversazione de' Nostri si può dire questo in generale, che in tutte le loro azioni esteriori si veda modestia, ed umiltà, congiunta con una religiosa maturità, ed in particolare si dovranno osservare le cose seguenti.

2. Il capo non si volti leggiermente in quà, e in là, ma con gravità quando sarà bisogno; e non essendo bisogno si tenga dritto, ed inchinato più presto dalla parte d'innanzi, che dall' uno, o l' altro lato.

3. Tengano gli occhi comunemente bassi senza troppo alzarli in questa, e in quella parte.

4. Parlando, massime con perso-

ne di rispetto, non le guardino fisso nel volto, ma più presto sotto il viso.

5. Le rughe nella fronte, e molto più nel naso si devono schivare, acciò si veda la serenità di fuori, la quale mostri quella di dentro.

6. Le labbra non si tengano nè troppo serrate, nè troppo aperte.

7. Tutto il volto mostri più presto allegrezza, che tristezza, o altro affetto men ordinato.

8. Le vesti, ed altri panni siano netti, ed accomodati decentemente, come a' Religiosi si conviene.

9. Le mani, se non s' adoprano in alzar le vesti, si tengano in modo decente, quiete.

10. L' andare sia moderato senza notabil fretta, se la necessità non fosse urgente, nella quale ancora si osservi il decoro in quanto si potrà.

11. Tutti i gesti finalmente, e movimenti del corpo siano tali, che diano a tutti edificazione.

12. Nell'andar fuori, se sono molti, vadano a due, o a tre, secondo l' ordine, che lor sarà dato dal Superiore.

13. Se occorrerà parlare, ricordinsi della modestia, e della edificazione sì nelle parole, come nel modo di parlare.

ISTRUZIONE

PER

RENDER CONTO DELLA SUA COSCIENZA

Secondo l' usanza della Compagnia.

Intendano tutti, quando hanno da render conto della loro coscienza, di quanta importanza il nostro B. P. Ignazio abbia sempre ciò stimato a maggior gloria della Divina Bontà; acciò i sudditi con più abbondante grazia facciano più profitto nello spirito, e con tanta maggior diligenza, amore, e sollecitudine possano essere ajutati, e guardati dai pericoli, ed acciò quello, che nell'Esame, e Costituzioni ci è tante volte raccomandato, e nella regola

40. del Sommario delle Costituzioni ordinato, intorno al render conto della coscienza, compitamente s' osservi: e per questo deve ogn' uno con gran purità sotto sigillo di confessione, o di secreto, o in qualsivoglia modo che vorrà, e sarà di maggior sua consolazione, scoprire a pieno la sua coscienza, non celando cosa alcuna, con la quale abbia offeso l' universal Signore, dopo l' ultimo conto, che rese di sua coscienza; o almeno gli scuopra quei difetti, che da quel tempo in quà aggravano più l' anima sua.

Le cose principali, delle quali si deve render conto, sono ordinariamente le seguenti, delle quali dopo d' aver detto quello, che per piena cognizione di sè, avrà giudicato dover dire, dimandi al Superiore, che lo interroghi, e supplisca, se alcuna cosa vi fosse, che esso giudichi a maggior gloria di Dio, e

cognizione de' suoi sudditi voler sapere.

1. Se viva contento nella sua vocazione.

2. Come si trovi intorno all' ubbidienza, eziandio dell'intelletto, intorno alla povertà, castità ed esercizio delle altre virtù, ed all' acquisto di quali principalmente attenda.

3. Se senta alcuna passione d' animo, o tentazione molesta, e della facilità, o difficoltà, e modo di resisterle, ed a che passioni, o peccati si senta più inclinato.

4. Se contro le Costituzioni, o Regole, o Ordinazioni de' Superiori abbia avuto fermo giudizio, o contro d' esse disputato.

5. Che concetto abbia dell' Istituto della Compagnia, e dei mezzi, che quella tiene, per conseguire il suo fine, e che zelo si senta d'aver della salute delle anime.

6. Come si senta affezionato alle

cose spirituali, quanto tempo dia all' orazione, e da quale si trovi più ajutato, dalla mentale, o vocale, ed a qual dia più tempo, e che modo tenga nell' orazione.

7. Se nella pratica, ed esercizio delle cose spirituali senta gusto, e divozione, o per il contrario siccità, e disgusto, e distrazione di mente, e come si porti in esse.

8. Del frutto, che cava dalla Comunione, Confessione, esame di coscienza, massime dal particolare, e da tutti gli altri esercizj spirituali.

9. Se dopo l' ultimo conto reso di sua coscienza, abbia fatto maggiore, o minor frutto, e che desiderio si senta avere della sua perfezione.

10. Come osservi le Regole, tanto quelle del Sommario delle Costituzioni, e Comuni, come anco quelle, che appartengono all' offizio suo.

11. Delle mortificazioni, Penitenze, ed altri esercizj che ajutano al

profitto dello Spirito, e particolarmente della preparazione a sopportare ingiurie, ed altre cose appartenenti alla Croce di Cristo, e che desiderio senta di tali cose.

12. Dei compagni, e come della loro conversazione s' ajuti nel Signore, e se sia più familiare con uno, che con l' altro.

13. Se senta alcuna avversione d'animo da alcuno, e se abbia avuto qualche disgusto da alcuno de' Superiori, o dagli Offiziali, o qualsivoglia altra persona; e come si trovi affezionato verso i Superiori.

14. Se abbia avuta alcuna tentazione, che altri abbiano saputa, massime circa la vocazione.

REGOLE

DE' PELLEGRINI.

1. Si persuadano, che il fine del pellegrinaggio non è tanto per affaticare il corpo, e per fare molto cammino, quanto per trarne qualche frutto spirituale: e secondo quel fine regolino, e il cammino stesso, e l'altre fatiche del pellegrinaggio.

2. Diranno tutti insieme ogni giorno, quando si mettono in cammino, le Litanie, o l'Itinerario, nè lascino l'orazione, e gli esami soliti, ed osservino ancora l'altre regole, per quanto la qualità del viaggio comporterà.

3. Procurino con lo spesso meditare, ed orare farsi compagno nel cammino Cristo nostro Signore, e potranno talora con ragionamenti de-

voti, e pii, e con leggere qualche libro spirituale alleggerire i fastidj del viaggio, e se per la strada, o negli alloggiamenti si ritroveranno con forestieri, ricordinsi, secondo il grado loro, avendo riguardo al tempo ed alle persone, d' introdurre ragionamenti spirituali, e far per quanto possono, qualche frutto.

4. Dimandino la limosina semplicemente per amor di Cristo, acciò gettata da parte tutta quella speranza, che possono avere nei danari, e nelle cose create, la ripongano interamente, con vera fede, e con ardente amore nel loro Creatore, e Signore, ricordevoli, che gli Apostoli, *sine sacculo, et pera*, furon mandati da Cristo, e che l' istesso Signore non avea, *ubi reclinaret caput suum.*

5. Desiderino di far prova di sè col bisogno, e con la carestia delle cose necessarie al corpo, acciocchè

volentieri s' avvezzino a mangiare, e dormire scomodamente: le ingiurie, le beffe, e gli scherni, che nel cammino loro verranno fatti, con l' ajuto di Dio, li sopportino pazientemente; e si rallegrino d' aver materia d' imitare in qualche modo Cristo nostro Signore, e di vestirsi delle sue vesti, e livree.

6. Coloro, che hanno più forza da camminare, devono seguitare, e non andare avanti ai più deboli, e le giornate si misurino secondo la debolezza di questi; e se ad alcuno venissero a mancare le forze, si deve o con cavalcatura, o con altro modo ajutare, nel che si ha d' avere l'occhio alla necessità, ed alla carità fraterna, non alla qualità delle persone.

7. Se alcuno s' ammalasse di modo, che non potesse andar più innanzi, nè fosse espediente, che gli altri facessero ivi più dimora, se ci

fosse qualche Collegio, o qualche Casa della Compagnia vicina, là (comportandolo la malattia) si dovrebbe condurre l'ammalato; altrimenti se gli lascerà uno de' Nostri per compagno, acciocchè gli sia di consolazione, e d' ajuto: dopo di aver l' infermo riacquistate le forze, seguiranno ambedue il cominciato viaggio.

8. Essendo per la strada invitati da qualche uomo dabbene, e divoto nostro amico, potrebbe quello che è superiore accettare la carità, che gli offrisce. Ma devono allora con parole, e con esempio religioso procurare di lasciar ben' edificati nel Signore coloro, che gli hanno albergati.

9. Della medesima edificazione, ed esempio si devono ricordare in tutti gli alloggiamenti, nè mai si scordino della sobrietà in tavola, e della modestia nella conversazione.

10. Quando alloggiano per istrada in qualche Collegio, o Casa della Compagnia, procurino tutti di lasciare a' Nostri con l' esempio della vita, e de' costumi buon'odore di edificazione; e non parlino, nè trattino delle cose, o persone degli altri Collegj, o Case, se non fosse per edificazione.

11. Se passano per alcun luogo, ove sia Casa, o Collegio della Compagnia, non dimandino, o ricevano da' forestieri cosa alcuna per sè, o per altri, senza licenza del Superiore della medesima Casa, o Collegio.

12. Tutti gli altri dei Nostri, che a piedi, o a cavallo fanno viaggio, osservino ancor essi, per quanto sarà possibile, queste Regole de' Pellegrini: e tanto i Pellegrini, quanto gli altri, che fanno viaggio, procurino d'aver la patente dal loro Superiore.

COPIA

D' UNA

LETTERA

DEL N. B. P. IGNAZIO A' PADRI, E FRATELLI DI PORTOGALLO.

I. LA somma Grazia, ed Amore eterno di Cristo nostro Signore vi saluti, e visiti con i suoi sommi doni, e grazie spirituali. Molta consolazione mi dà (Fratelli carissimi nel Signor nostro Gesù Cristo) l' intendere i vivi, ed efficaci desiderj, che della vostra perfezione, e del suo servizio, e gloria Divina vi dà quello, che per sua misericordia vi chiamò a questo Istituto, ed in esso vi conserva, ed indrizza a

quel beato fine, al quale arrivano i suoi eletti.

II. E benchè in tutte le virtù, e grazie spirituali, vi desideri ogni perfezione, nondimeno (come da me avrete inteso altre volte) nella Ubbidienza più particolarmente, che in nessuna altra virtù, mi dà desiderio Iddio nostro Signore di vedervi segnalati, non solamente per lo singolar bene, ch' ella porta seco, (per lo che tanto nella sacra Scrittura, con esempj, e parole, nel vecchio, e nuovo Testamento si celebra) ma ancora perchè (come dice San Gregorio) *Obedientia sola virtus est, quae virtutes ceteras menti inserit, insertasque custodit.* (1) E mentre questa fiorirà, tutte le altre si vedranno fiorire, e dare il frutto, ch' io nelle

(1) *Lib. 35. moral. cap.* 12.

anime vostre desidero, e che dimanda Colui, che per ubbidienza ricomprò il mondo, perduto per mancamento di quella: *Factus obediens usque ad mortem, mortem autem Crucis* (1).

III. Nell' altre Religioni potremo sopportare, che ci avanzino in digiuni, vigilie, ed altre asprezze, le quali secondo il suo istituto, ciascuna santamente osserva, ma nella purità, e perfezione dell'Ubbidienza con la rassegnazione vera delle proprie volontà, ed annegazione de' proprj giudizj, molto desidero, Fratelli carissimi, che siano segnalati quei, che in questa Compagnia servono a Dio nostro Signore, e che in ciò si conoscano essere figliuoli veri di essa, non mirando mai la persona, a cui s'ub-

(1) *Ad Philip.* 2.

bidisce, ma in lei Cristo nostro Signore, per lo quale s' ubbidisce: poichè il Superiore, non perchè sia molto prudente, e molto buono, nè perchè sia molto qualificato in qualsivoglia altro dono di Dio nostro Signore, ma perchè tiene il suo luogo, ed autorità, deve essere ubbidito, dicendo l'eterna Verità: *Qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit:* nè al contrario per esser la persona men prudente, s' ha da lasciare d' ubbidirle in quello, che è Superiore, rappresentando la persona di colui, che è infallibile Sapienza, il quale supplirà in quello, che manca a' suoi Ministri, nè per mancamento di bontà, o altre buone qualità; conciosiachè avendo espressamente detto nostro Signore: *Super Cathedram Moysi sederunt Scribae, et Pharisaei*, soggiunge subito: *Omnia quaecunque dixe-*

rint vobis, facite; secundum autem opera eorum nolite facere (1).

IV. Perciò vorrei, che tutti vi esercitaste a riconoscere in qualsivoglia Superiore Cristo nostro Signore, e far riverenza, ed ubbidire a sua Divina Maestà in quello con ogni divozione. Il che vi parrà men nuovo, se mirerete, che San Paolo eziandio a' Superiori temporali, e gentili comanda che s'ubbidisca come a Cristo, dal quale ogni ordinata potestà discende, come scrive agli Efesj: *Obedite Dominis carnalibus, cum timore, et tremore, in simplicitate cordis vestri, sicut Christo: non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed ut servi Christi, facientes voluntatem Dei ex animo, cum bona voluntate servien-*

(1) *Matt.* 23.

tes, sicut Domino, et non hominibus (1). Di quì potrete inferire, quando un Religioso piglia uno, non solamente per Superiore, ma espressamente in luogo di Cristo nostro Signore, acciocchè lo governi, ed indirizzi nel suo santo servizio, in che grado lo debba tenere nell'anima sua; e se dee mirarlo, come uomo, o sol come Vicario di Cristo nostro Signore.

V. Similmente desidero, che s'imprima nelle anime vostre, che molto basso è il primo grado dell' Ubbidienza, che consiste nell' esecuzione di quello, che è comandato; e che non merita nome d'Ubbidienza per non arrivare al valor di questa virtù, se non sale al secondo, di far sua la volontà del Superiore di maniera che non solamente abbia

(1) *Cap.* 6.

esecuzione nell' effetto, ma eziandio conformità nell' affetto con un istesso volere, e non volere. Per questo dice la Scrittura: *Melior est Obedientia, quam victimae* (1); perchè (secondo che dice San Gregorio) *per victimas aliena caro, per Obedientiam voluntas propria mactatur* (2). E come questa volontà è nell' uomo di tanto valore, così di tanto valore è l' oblazione, nella quale ella s' offrisce per l' Ubbidienza al suo Creatore, e Signore.

VI. Oh! quanto s' ingannano, ed in quanto pericolo stanno, non dico solamente quei, che in cose, che a sangue, e carne appartengono, ma ancora in quelle che sono da sè molto sante, tengono, che sia lecito partirsi dalla volontà de' loro

(1) 1. *Reg.* 25.
(2) *Lib.* 35 *moral. cap.* 12.

Superiori; come sarebbe ne' digiuni, orazioni, e qualsivoglia altra pia opera. Ascoltino quello, che ben nota Cassiano nella Collazione di Daniele Abate: *Unum sane atque idem inobedientiae genus est, vel propter operationis instantiam, vel propter otii desiderium senioris violare mandatum: tamque dispendiosum est pro somno, quam pro vigilia Monasterii statuta convellere: tantum denique est, Abbatis transire praeceptum, ut legas, quantum si contemnas, ut dormias* (1). Santa era l' azione di Marta, santa la contemplazione di Maddalena, santa la penitenza, e lagrime, con le quali si bagnavano i piedi di Cristo nostro Signore; però tutto quello doveva essere in Betania, che s' interpreta,

(1) *Colla. 4 cap. 20.*

casa di Ubbidienza. Dal che pare, che ci voglia dare ad intendere Cristo nostro Signore (come avvertisce San Bernardo): *Nec studium bonae actionis, nec otium sanctae contemplationis, nec lacrymas poenitentis extra Bethaniam illi accepta esse potuisse* (1).

VII. Sicchè, Fratelli carissimi, procurate di fare intera la rassegnazione delle vostre volontà; offrite liberamente la libertà, ch' egli vi ha dato, al vostro Creatore, e Signore ne' suoi Ministri. E non vi paja che sia poco frutto del vostro libero arbitrio, che possiate interamente restituirlo, mediante l'Ubbidienza, a quello, che ve lo diede; perchè in questo non lo perderete, anzi lo farete perfetto, conformando del tutto le vostre volon-

(1) *In serm. ad milit. templi c.* 3.

tà con la regola certissima d' ogni rettitudine, che è la divina volontà, interprete della quale vi è il Superiore, che in suo luogo vi governa.

VIII. E così non dovete procurare giammai di tirare la volontà del Superiore (la quale avete a pensare, che sia di Dio) alla vostra; poichè questo sarebbe, non fare regola la divina volontà della vostra, ma la vostra della Divina, pervertendo l' ordine della sua sapienza. È inganno grande, e d'intelletti oscurati dall' amor proprio, pensare, che si guardi l'Ubbidienza, quando il suddito procura di tirare il Superiore a quel, che esso vuole. Udite San Bernardo esercitato in questa materia: *Quisquis aperte, vel occulte satagit, ut quod habet in voluntate, hoc ei spiritualis Pater injungat ipse se seducit, si forte sibi quasi de*

Obedientia blandiatur: neque enim in ea re ipse Praelato, sed magis ei Praelatus obedit (1). Di maniera che conchiudo, che a questo secondo grado d' Ubbidienza (il quale è oltre l' esecuzione far sua la volontà del Superiore, anzi spogliarsi della sua, e vestirsi della Divina, per quello interpretatagli) è necessario, che salga chiunque alla virtù dell' Ubbidienza vuol pervenire.

IX. Ma chi pretende fare intera, e perfetta oblazione di se stesso, oltre la volontà, fa di mestiere ancora che offrisca l' intelletto, che è un altro grado, e supremo d' Ubbidienza; non solamente avendo un volere, ma eziandio un sentire istesso col suo Su-

(1) *In serm. de trib. ordin. b. Eccle. ad patres in capitulo.*

periore, sottoponendo sempre il proprio giudizio a quello del Superiore in quanto la divota volontà può inchinar l' intelletto: perchè se ben questo non è libero come la volontà, anzi naturalmente consente a quello, che se gli rappresenta per vero, tuttavia in molte cose, nelle quali non lo sforza l'evidenza della verità conosciuta, può con la volontà inchinarsi più ad una parte, che all' altra; ed in cose tali ogni vero ubbidiente dee inchinarsi a sentire quello, che il suo Superiore sente. È certo, poichè la Ubbidienza è un olocausto, nel quale l' uomo tutto intiero senza dividere di sè parte alcuna s' offrisce nel fuoco della carità al suo Creatore, e Signore, per mano de' suoi Ministri: e poichè ella è una rassegnazione intiera di sè medesimo per la quale si spoglia tutto di sè, per esser posseduto, e go-

vernato dalla Divina Providenza per mezzo del Superiore; non si può dire, che l'Ubbidienza comprenda solamente l'esecuzione, per effettuare, e la volontà per contentarsi, ma ancora il giudizio, per sentir quello, che il Superiore ordina, in quanto (come s' è detto) per vigor della volontà, può inchinarsi.

X. Piacesse a Dio nostro Signore, che fosse tanto intesa, e praticata questa Ubbidienza dell' intelletto, quanto essa è a ciascuno che vive in Religione necessaria, ed a Dio nostro Signore molto grata. Dico esser necessaria, perchè come ne' corpi, acciocchè l' inferiore riceva il movimento, ed influsso del superiore, bisogna che gli sia soggetto, e subordinato con convenienza, ed ordine dell' un corpo all' altro; così nel movimento d' una creatura razionale per l' altra

(il che si fa per l'Ubbidienza) è necessario, che quella, la quale è mossa, sia soggetta, e subordinata, acciò riceva l' influenza, e virtù di quella, che muove; e questa soggezione, e subordinazione non si fa senza la conformità dell' intelletto, e della volontà della inferiore alla superiore.

XI. Oltre a ciò se riguardiamo la causa, ed il fine dell' Ubbidienza; come può errare la nostra volontà, così può l' intelletto in quello, che a noi conviene: e come per non errare con la nostra volontà, si tiene per espediente conformarla con quella del Superiore, così per non errare col nostro intelletto, si dee conformarlo con quello del medesimo: *Ne innitaris prudentiae tuae*, dice la Scrittura (1). Parimente nell'al-

(1) *Prover.* 3.

tre cose umane comunemente tengono i Savj, che vera prudenza è non si fidare di sua propria prudenza, specialmente nelle cose proprie, nelle quali non sono gli uomini comunemente buoni giudici per la passione. Essendo dunque che dee l' uomo più presto seguire il parer d' altri (benchè non sia Superiore) che il proprio in cose sue, quanto più il parer del suo Superiore, il quale in luogo di Dio ha pigliato, acciò si governi per lui, come per vero interprete della Divina volontà? Ed è certo, che nelle cose, e nelle persone spirituali è ancora più necessario questo consiglio, per esser grande il pericolo della via spirituale, quando senza freno di discrezione si corre per quella. Per il che dice Cassiano nella Collazione dell' Abate Mosè: *Nullo alio vitio tam praecipitem Diabolus Monachum pertrahit ad*

mortem, quam cum neglectis consiliis seniorum, in suo judicio persuaserit, ac definitione, doctrinave confidere (1).

XII. Dall' altro canto, ove non è l'Ubbidienza del giudizio, è impossibile, che l'Ubbidienza della volontà, e dell' esecuzione sia qual conviene: perchè le forze appetitive nelle anime nostre seguono naturalmente le apprensive: e così sarà cosa violenta, ubbidir con la volontà lungo tempo contro il proprio giudizio, e quando uno pure ubbidisse alcun tempo per quell' apprensione generale, che gli è necessario ancora ubbidire nelle cose non ben comandate; nientedimeno non è per durare: e così si perde la preseveranza, e se non questa, almeno la perfezione dell'Ubbidienza, la quale

(1) *Coll.* 2. *c.* 11.

consiste in ubbidire con amore, ed allegrezza ; e chi va contro quello, che sente , non può , mentre dura tal ripugnanza , ubbidir con amore, nè allegramente. Si perde anco la prontezza , e prestezza, la quale non si trova, ove non è il giudizio pieno, anzi si dubita , s' egli è bene , o nò , far ciò , che si comanda. Perdesi la semplicità tanto lodata nell' Ubbidienza cieca disputando, se egli comandi bene , o male , e forse condannando il Superiore, perchè gli comanda cosa , che a lui non va a gusto. Perdesi l' umiltà , preferendosi da una parte , benchè dall'altra si sottoponga al Superiore. Perdesi la fortezza nelle cose difficili : e per abbreviare , si perdono tutte le perfezioni di questa virtù ; ed al contrario , si ritrova nell'ubbidire (se 'l giudizio non si sottomette) scontento , pena , tardanza, pigrizia , mormorazioni , scuse , ed

altre imperfezioni, ed inconvenienti grandi, che scemano il valore, ed il merito dell'Ubbidienza. Onde ragionevolmente dice San Bernardo, parlando di quei, che nelle cose comandate fuor del loro gusto, ricevono pena: *Hoc si moleste coeperis sustinere, si dijudicare Praelatum, si murmurare in corde, etiamsi exterius impleas, quod jubetur, non est virtus patientiae, sed velamentum malitiae* (1). Poi se si riguarda la pace, e tranquillità di colui, che ubbidisce; certo è, che non l'avrà quello, che tiene nell'anima sua la causa dell'inquietudine, e turbazione, che è il giudizio proprio, contro quello, a che l'Ubbidienza l'obbliga.

XIII. Per questo, e per l'unione, con la quale l'essere d'ogni Congre-

(1) *Serm. 3. de Circumcis.*

gazione si sostenta; esorta tanto San Paolo: *Ut idipsum omnes sapiant, et dicant;* (1) acciocchè con l' unione de' giudizj, e volontà si conservino. Di più s' egli ha da esser un medesimo il sentir del capo, e delle membra; chiaramente si vede, se ragionevol cosa è, che il capo consenta a quelle, o quelle al capo. Di modo che per le cose sopradette è manifesto, quanto sia necessaria l'Ubbidienza dell' intelletto.

XIV. Ma chi vorrà vedere, quanto ella sia in sè perfetta, e grata a Dio nostro Signore, lo potrà intendere per il valore dell' oblazione nobilissima, che si fa di tanto degna parte dell' uomo, ed anche perchè così l' ubbidiente si fa tutto ostia viva, e grata a Sua Divina

(1) *Rom* 15. 1. *Cor. cap* 1. *e* 2. *Cor.* 13. *Phil.* 2.

Maestà, non ritenendo cosa alcuna per sè stesso: e finalmente per la difficoltà, con la quale si vince per suo amore, andando contro l'inclinazione naturale, che ha l'uomo di seguitare il proprio giudizio. Di maniera, che l'Ubbidienza, benchè sia perfezione della volontà propriamente, che la fa pronta ad eseguire la volontà del Superiore, nientedimeno bisogna (come s'è detto) che si stenda insino al giudizio, inclinandolo a sentir tutto ciò, che il Superiore sente; acciocchè così si proceda con intera forza dell'anima, della volontà, e dell'intelletto all'esecuzione pronta, e perfetta.

XV. Parmi, Fratelli carissimi, sentirvi dire, che vedete, quanto importa questa virtù, ma che desideraste intendere, come potreste conseguire la perfezione di essa. Al che vi rispondo con San Leone: *Nihil arduum est humilibus, et nihil*

asperum mitibus (1) Sia in voi l'umiltà, sia in voi la mansuetudine; chè Iddio nostro Signore vi darà grazia, con la quale soavemente, ed amorosamente gli manteniate l' oblazione, che gli avete fatta.

XVI. Oltre a ciò tre mezzi in particolare vi rappresento, i quali per la perfezione dell' Ubbidienza dell' intelletto vi ajuteranno grandemente. Il primo è, che (come al principio vi dissi) non consideriate la persona del Superiore, come uomo soggetto ad errori, e miserie; ma più presto riguardiate a quello, a cui in persona sua ubbidite, che è Cristo somma Sapienza, immensa Bontà, Carità infinita, il quale sapete, che non può ingannarsi, nè vuole ingannare. E poichè siete certi, che per amor suo vi siete sot-

(1) *Serem. 5. de Epiph.*

toposti all'Ubbidienza, sottomettendovi alla volontà del Superiore, per più conformarvi con la Divina, confidatevi ancora, che non mancherà la sua fedelissima carità d' indrizzarvi per il mezzo, che v' ha dáto: sicchè non pigliate la voce del Superiore in quanto vi comanda, se non come quella di Cristo, conforme a quello, che San Paolo dice a' Colossensi, esortando i Sudditi ad ubbidire ai Superiori: *Quodcumque facitis, ex animo operamini, sicut Domino, et non hominibus, scientes quod a Domino accipietis retributionem haereditatis, Domino Christo servite.* (1) Ed a quello, che San Bernardo dice: *Sive Deus, sive homo Vicarius Dei, mandatum quodcumque tradiderit; pari profecto obsequendum est cura,*

(1) *Cap.* 3.

pari reverentia deferendum, ubi tamen Deo contraria non praecipit homo. (1) Di questa maniera, se riguardate, non l' uomo con gli occhi esteriori, ma Dio con gl' interiori, non troverete difficoltà in conformare le vostre volontà, e giudizj con la regola, che avete presa delle vostre azioni.

XVII. Il secondo mezzo è, che siate pronti a trovar sempre ragioni, per difender quello, che il Superiore ordina, e quello, a che s' inchina, e non a riprovarlo. A questo ajuterà l' avere amore a ciò, che ordina l'Ubbidienza, d'onde parimente nascerà l' ubbidire con allegrezza, e senza molestia alcuna: perchè (come dice San Leone): *Non dura ibi necessitate servitur, ubi diligitur, quod jubetur.* (2)

(1) *In tract. de praecepto, et dispen.*
(2) *Ser. 4. de jejun. sept. mensis.*

XVIII. Il terzo mezzo, per sottoporre l' intelletto, facile, sicuro ed usato da' Santi Padri, è presupporre, e credere a un certo modo, come si suole nelle cose della Fede, che tutto ciò, che il Superiore ordina, è ordinazione di Dio N. S., e sua santissima volontà; ed alla cieca, senza inquisizione alcuna, procedere con la prestezza, e prontezza della volontà desiderosa d' ubbidire all' esecuzione di tutto quello, che vien comandato. Così è da credere, che procedeva Abramo nell' ubbidienza, che gli fu imposta di sacrificare il suo figliuolo Isaac: (1) Così nel nuovo Testamento alcuno di quei Santi Padri, che narra Cassiano, come l' Abbate Giovanni, (2) che non guardava, se quello

(1) *Gen.* 22.
(2) *Lib.* 4. *c.* 24. *et* 26.

che gli era comandato fosse utile, o nò: come rigare un anno con travaglio un palo secco; nè manco s'egli era possibile, o impossibile, come quando tanto animosamente procurava di muovere solo, come gli comandavano, una pietra, la quale molti insieme non avrebbono potuto. E per confermare tal modo d'Ubbidienza, veggiamo, che con miracoli concorreva talvolta Iddio nostro Signore, (1) come in Mauro discepolo di San Benedetto, il qual' entrando nell' acqua per comandamento del suo Superiore non si bagnava: ed (2) in quell' altro, al quale comandatogli, che menasse la lionessa, la pigliò, e la menò al Superiore, ed altri simili, come sapete. Sicchè voglio inferire, che quel

(1) *Greg. 2. Dialog. c. 7.*
(2) *In vitis Patrum 2. par. lib. de obed.*

modo di soggiogare il proprio giudizio, con presupporre, che ciò, che si comanda è il meglio, conforme alla Divina volontà, senza cercare altro, è cosa usata da'Santi, e deve essere imitata da chi desidera perfettamente ubbidire in tutte le cose, ove non si vedesse manifestamente peccato.

XIX. Con questo però non si vieta, che se alcuna cosa vi s' offerisse differente da quello, che il Superiore sente, e facendo orazione, vi paresse nel cospetto di Dio, che convenisse di rappresentarla a lui, che non lo possiate fare. Ma se in ciò volete procedere senza sospetto dell' amore, e giudizio proprio; dovete restare indifferenti innanzi, e dopo che avrete proposto il parer vostro, non solamente all' esecuzione di pigliare, o lasciare la cosa, di che si tratta: ma eziandio a contentarvi più, e riputar migliore, quanto il Superiore ordinerà.

XX. E questo che ho detto dell'Ubbidienza s'ha da intendere tanto de' particolari verso i loro Superiori immediati, come di Rettori, e Prepositi locali verso i loro Provinciali, e di tutti i Provinciali, verso il loro Generale, e del Generale verso colui, che Iddio N. S. gli ha dato per Superiore, cioè il suo Vicario in terra, acciò interamente si guardi la subordinazione, e conseguentemente l' unione, e carità, senza la quale il buon essere, e governo della Compagnia, e d' ogn' altra Congregazione non potrebbe conservarsi. E questo è il modo col quale la Divina Provvidenza soavemente dispone tutte le cose, conducendo l'infime per le mezzane, e le mezzane per le sublimi, a' suoi fini. E così negli Angeli si ritrova subordinazione d' una Gerarchia all' altra, e ne' Cieli, ed in tutti i movimenti corporali, riduzione d' inferiori, a

superiori, e de' superiori grado per grado insino al supremo movimento. Questo medesimo si vede nelle Città, e Terre, ed in tutti i governi ben ordinati, ed ancora nella Gerarchia Ecclesiastica, la quale si riduce al Vicario di Cristo nostro Signore: e quanto meglio s'osserva questa subordinazione, tanto è migliore il governo: e dal mancamento di questa si veggono in molte Congregazioni mancamenti notabili. Perciò desidero, che in questa, nella quale Iddio nostro Signore mi ha dato qualche carico, sia così perfetta questa virtù, come se da quella dipendesse tutto il suo bene.

XXI. E così come ho cominciato in questa materia, voglio far fine, senza parlar d'altro, pregandovi per amor di Cristo nostro Signore, il quale non solamente diede il precetto, ma ci è preceduto ancora con l'esempio dell'Ubbidienza, che

vi sforziate tutti di conseguirla, con gloriosa vittoria di voi medesimi: vincendovi nella parte più alta, e difficile, che avete, cioè nelle vostre volontà, e giudizj, acciocchè così il vero conoscimento, e l'amor di Dio nostro Signore vi possegga intieramente, e governi l'anime vostre per tutta questa peregrinazione finchè vi conduca insieme con molti altri per mezzo vostro all' ultimo, e felicissimo fine della sua eterna beatitudine. Alle vostre orazioni molto mi raccomando.

Di Roma a' 26. di Marzo 1553.

Di tutti in Domino.

IGNAZIO.

AVVISI GENERALI,

CHE SERVONO

PER INDIRIZZO DE' NOSTRI, E SI DEVONO DA TUTTI OSSERVARE:

Cavati da varj Ordini, e decreti delle Congregazioni.

1. NESSUNO, benchè Sacerdote, anderà vagando la mattina fuori di Camera nel tempo dell'Esame, se non si occuperà in Chiesa: ed i Sacerdocerdoti, (1) che non saranno occupati, faranno ancor essi l' Esame, se però poco prima per occasione di celebrare non l' avessero fatto; perchè in tal caso potranno recitar le Ore, o in altra maniera orare in ca-

(1) *Cap. 5. Ord. Gener.*

mera. Nei giorni Festivi, e di Domenica, quando si predicherà, non vi sarà l'Esame per obbligo, onde non si dovrà dar segno; come all'incontro, non vi dovendo esser Predica, si dovrà sonare, e far l'Esame.

2. Nessuno, quantunque de' Procuratori, (1) che dovrà venire a Roma, piglierà cura di negozj forestieri, o prometterà a quelli l'opera sua senza licenza del Provinciale, il quale molto di rado, e non senza gravi cause la concederà.

3. Sappiano i Nostri non solamente Sacerdoti, (2) che devono diligentemente osservare la loro regola di aver presso di sè il compagno, quando vanno per confessar donne, o

---

(1) *Cap. 8. Ord. Gen.*

(2) *Cap. 12. Ord. et Instruct. pro concess. §. 7.*

per altra causa, che mentre si tratterranno con quelle, converrà, che sia il compagno in luogo tale, onde possa vederli, non già udire quel che richiederà segreto, in quanto comporterà il luogo; ma che tutti gli altri, che non sono Sacerdoti, devono aver seco il compagno, o sia per visitar Donne, o sia per accompagnar altri de' Nostri a questo fine. Anzi per l'edificazione, e decenza esterna, si sforzeranno tutti in qualsivoglia sorte di visite, benchè di uomini, di averlo sempre presente, come testimonio delle sue azioni: se però le persone, che visiteranno non fossero tali, che, e per la qualità de' negozj, e per la civiltà, non permettessero di essere insieme. Onde quei, che accompagneranno, quanto prima saranno ritornati a casa, dovranno far consapevole il Superiore, quantunque da lui non richiesti di quanto

sarà occorso contro questa Regola.

4. In iscriver lettere, non solo si ha strettamente da osservare la Regola, (1) di non iscriver senza prima ottenuta licenza dal Superiore e mostrarle a chi dal Superiore sarà deputato: ma dovrà ogn' uno avvertire di non iscriver cose lontane da Religioso, come di negozj secolari, di cose disutili, di novelle, ed altre simili: e molto più dovranno guardarsi da certi modi, e frasi di dire, che hanno del secolare, e corteggiano; in maniera che non solo le cose, che scrivono, ma il modo di scriverle, sia di edificazione a chi le legge.

5. Quando scriveranno al Generale (2), ed ai mediati Superiori, o da

---

(1) *39. Sum. Cap. 15. Ordin. Gen. a §. 7. ad 13.*

(2) *Cap. 15. Ord. §. 14.*

quelli riceveranno lettere, niuno le mostrerà al Superiore immediato. Ma se alcuna cosa bisognerà dirgli, si faccia a bocca senza mostrargli le lettere.

6. Le lettere de' negozj si dovranno solamente scrivere al Generale, (1) e non ad altri, perchè con esso lui li trattino. Si potrà bene significar loro, acciò sollecitino la spedizione. Ma quelle, che avranno bisogno dell' opera del Procurator Generale, si segnino di fuori con la lettera P.

7. Quando alcuno vorrà scrivere al Superiore lettere *Soli*, due cose dovrà fare: (2)Prima,che le cose siano tali, quali veramente richiedano secreto, nè si possano comunicare ad altri. Seconda, che occorrendo

---

(1) *Ex for. §. 14. 15. et 16.*
(2) *Ex Instruct. 19. §. 8.*

scriver negozj di altra materia, non lo facciano in queste lettere *Soli*, ma in altre distinte.

8. Nel dimandar limosine si proceda con religiosa moderazione per l'edificazione, (1) procurando di non esser troppo importuni: altrimenti si alieneranno da noi, e da' nostri ministeri i prossimi: onde sarebbe la perdita maggiore del frutto spirituale, e del temporale insieme.

9. Intendano tutti che non possono(2), ancorchè con pretesto di trattar familiarmente con Principi, ed altre persone di qualità, o di essere lor Confessori, ricever qualsivoglia cosa da quelli per uso proprio, e per poterne disporre: anzi che nè meno potranno in ciò dar licenza i Superiori: ma sì bene ca-

(1) *Ex c. 15. ord. §. 15.*
(2) *Ex decret. 38. 6. Congr. can. 7.*

stigar coloro, che in questo avranno mancato (1). E se alcuna cosa sarà loro offerta, o mandata spontaneamente, si riceva, e si dispensi in comune, conforme la Regola.

10. Sappiano tutti che la quantità, (2) che è sufficiente nel furto per peccar mortalmente contro il settimo Precetto, è anco bastevole a far contro il voto della Povertà, se alcuno de' Nostri si usurpa alcuna cosa come propria, o disponga senza licenza del Superiore.

11. Niuno per l'avvenire in qualsivoglia modo dia, o mostri le lettere annue a forestieri (3).

12. Niuno eccetto quelli, ai quali appartiene per uffizio (4), come sono

---

(1) *64. Praep. 60. Rect.*
(2) *Ex c. 17. ordin.*
(3) *Can. 23. ordin.*
(4) *Ex c. 24. ordin.*

i Consultori, Ammonitori, e Confessori, prenderà la cura di negozio di alcun de' Nostri da trattare col Superiore; nè per modo alcuno si usurpi tal carico come proprio d'intercedere: per esempio, quando si tratta di ricevere alcuno nella Compagnia, o di licenziarlo, o di ritenerlo, di promuoverlo a quello, o a quell' altro grado, di applicarlo a questi studj, o ad altri, e simili. E se parrà ad alcuno doversi proporre al Superiore qualche cosa delle suddette, ciò non dovrà fare per ragion di amicizia, o di affezion particolare, ma sì bene per il maggior bene della Compagnia, ovvero per ajuto spirituale, e solida consolazione di chi si tratta. Ed in tal caso; raccomandato prima il negozio al Signore, e ben bene ponderate le ragioni, basterà schiettamente proporlo al Superiore, ó all' Ammonitore. Anzi dovrà maneggiare il negozio in ma-

niera, che non apparisca volerlo per ogni modo condurre a fine: e molto meno di tirare al suo parere i Consultori. In somma tratterà in modo, che nè a' Superiori, nè ad altri cagioni molestia: ma tutto il pensiero lasci in man loro, credendo, che quanto quelli, dopo d'aver pesate le ragioni, nel cospetto del Signore delibereranno, sia il meglio, e più conforme al servizio Divino.

13. Siccome a' Viandanti si deve con ogni carità provedere di necessario viatico (1): così in conto niuno si permettano danari per comprar cose superflue, e che discordano dalla povertà religiosa: per esempio cose curiose, e preziose: e molto meno si dovranno dimandare da forestieri, o da parenti con perdita dell' edificazione.

(1) *Ex Instr. pro renovat. spiritus* §. 3.

14. Non si permetta, che i Nostri abbiano presso di sè (1), o portino cose, che a' Religiosi, quali noi siamo, grandemente disdicano, come sono orologi a ruota, imagini di molto prezzo, reliquiarj curiosi, e preziosi, e simili.

15. Nessuno nei libri, i quali con licenza de' Superiori terrà presso di sè, vi scriva (2): *ad uso* ec., o cosa simile, che ripugni alla purità, e perfezione della povertà. Ma in quelli, che con licenza de' Superiori avrà comprato per servirsene (i quali però non si dovranno portare da un luogo all' altro) basterà scrivervi il nome del Collegio, o Casa, a cui sono applicati.

16. Sappiano tutti, che la promessa (3), che si fa di entrare nella

(1) *Ex Instr. pro renovat. spiritus* §. 7.
(2) *Ex Instr. pro renovat. spiritus* §. 8.
(3) *Ex Can. 2. Cong. V. decr. 16.*

Compagnia nella formola de' voti semplici di Scolari, è voto particolare, diverso dagli altri tre, col quale ciascuno si obbliga ad accettare il grado di Professo, o di Coadjutor formato; secondo che parrà al Preposito Generale per maggior gloria di Dio.

17. Intendano il senso di quelle parole della Regola (1) del Sommario (che di niuna cosa come propria si servano) esser questo, che faranno non solo contro il voto quelli, che dopo i tre voti sostanziali s'usurperanno alcuna cosa come propria: ma ancora quelli, che non hanno rinunziato i loro beni, in qualsivoglia modo, che essi disporranno, o faranno rinunzia, senza il consenso del Superiore.

---

(1) *Can. 7. Cong. V. p. 3. c. 1. §. 7 Reg. Sum. 24.*

18. Per ischivare ancora ogni apparenza di male (1), e per rimediare, in quanto si può, alle querele, che vengono da false apprensioni, si ordina a tutti i Nostri in virtù di santa Ubbidienza, e sotto pena d'inabilità a qualsivoglia uffizio, dignità, o prelazione, di privazione di voce attiva, e passiva, che nessuno ardisca in modo alcuno intromettersi in negozj pubblici, e secolari di Principi, che sono di ragion di Stato; nè per molto, che ne sia richiesto, o pregato, prenda l' assunto di trattarli.

19. Si guardino diligentemente (2) di non insinuarsi in amicizie di Principi, con grave danno, e per-

---

(1) *Ex Can.* 10. *Cong.* 5. *Dec.* 63. *et* 101.

(2) *Ex Can.* 13. *Cong.* 5. *Decr.* 64. *et* 102.

dita dello spirito, e della religiosa disciplina; nè s' impieghino in negozj secolari, benchè di cose particolari, toccanti a parenti, amici, o a chi altro si sia, se però tal volta a giudizio del Superiore altro non ci dettasse la carità; acciocchè fuggendo simili maneggi, come lontani da noi, ci sforziamo d' impiegarci in ajuto de' nostri prossimi entro i cancelli del nostro Istituto.

20. Tutti una volta l' anno (1) faranno gli Esercizj spirituali per otto, o dieci giorni continui.

21. Sappiano (2), che siccome fatto segno per il fine della ricreazione, si ha subito a tacere, essendo compito il tempo di quella, così quando si anderà fuori di Casa, non si do-

---

(1) *Ex Can.* 11. *Cong.* 6. *Decr.* 46. §. 2.

(2) *Ex Deput. pro renov. spiritus*

vrà parlare dentro la Città, ove è frequenza di popolo, secondo l'intelligenza della regola del silenzio. E quei, che in Refettorio, o in Cucina serviranno a tempo della prima, o seconda tavola, intendano, che ancora essi dovranno servare lo stesso silenzio, benchè potranno poi fermarsi alla seconda ricreazione.

22. Ogn' uno s' ingegni non solo di spendere religiosamente il tempo della ricreazione, acciocchè lo spirito per la troppa libera conversazione non si raffreddi, o più del dovere si diffonda; ma si sforzi ancora, dato bando a' ragionamenti inutili di cose curiose, e leggiere, avvezzarsi a parlare di quelle, che sono proprie de' Religiosi: acciocchè, quando conviene conversare con forestieri, sappia ogn' uno introdurre sì fatti ragionamenti, che mostrino la pietà, e religione di chi tratta, ed edifichi parimente chi ascolta.

RACCOLTA

DI

ALCUNI DECRETI

DELLE

CONGREGAZIONI GENERALI,

Da leggersi ogn'anno pubblicamente con gli Avvisi Generali.

1. Nel tempo dell' Orazione (1), e dell'Esame nessuno senza espressa licenza del Superiore, deve essere chiamato nè alla Porta, nè in Chiesa, eccettuati quei giorni più solenni,

(1) *Cong. vii. Can.* 6. *Decr.* 25. §. 2.

ne' quali si assiste in Chiesa ad udire le Confessioni. E ogn' uno, quanto lo comporterà la gravità dei negozj, si sbrighi per l' Orazione da ogni altra occupazione, e si ritiri in tempo per farla.

2. Vi sia in tutte le Case Persona fedele (1), che nel tempo dell' Orazione faccia la visita a quelli ancora che con licenza de' Superiori dormono di più. Non si lasci però all' arbitrio di veruno di stendere questa licenza al tempo che gli piacerà; ma si deve assegnare a tutti un tempo determinato per alzarsi, e per fare l'Orazione. Ancora a quelli, i quali nel tempo dell'Orazione sono impediti dalle faccende ordinarie di Casa, si assegni determinatamente l' ora per fare la Medita-

(1) *Ibid. Can.* 7. *Dec.* 2. §. 1.

zione, e chi nel detto tempo gli ha da visitare.

3. All' esame della sèra (1) deve precedere un quarto d' ora intero, che dovranno tutti impiegare nella lezione di un libro spirituale; ed in prepararsi per la Meditazione della seguente mattina.

4. I punti di questa Meditazione (2) si diano a tutti i Fratelli Coadjutori dal Prefetto delle cose Spirituali, o da altri, che sarà dai Superiori determinato.

5. Non è lecito a' Provinciali (3) dispensare veruno dal fare tutto intero l' anno della terza Probazione.

6. Si procuri (4), che gli Esercizj Spirituali si facciano con esattezza,

---

(1) *Ibid. Can.* 5. *Dec.* 25. §. 3.
(2) *Cong. viii. Can.* 17. *Decr.* 38. §. 4.
(3) *Cong. xvi. Decr.* 34.
(4) *Cong. viii. Can.* 16. *Decr.* 38. §. 1.

astenendosi in tal tempo da ogni altra occupazione: nè possono i Superiori locali dispensar veruno dal farli ogni anno per otto interi giorni (1). Ed avvertano i Superiori di non occuparsi essi, e di non permettere, che altri si occupi nel detto tempo in verun negozio: nè meno in sentir Confessioni, o Predicare.

7. Nelle Messe, e ne' Vespri (2), quando si cantano nelle nostre Chiese, nell' amministrazione de' Sagramenti, e negli altri Officj Ecclesiastici, si osservi da per tutto il Rito Romano, in maniera, che non si faccia cosa a quello contraria.

8. Sappiano tutti, che, se i voti fatti dopo il Noviziato (3), non

---

(1) *Cong. vii. Dec.* 25. §. 4.
(2) *Cong. ix. Decr.* 19.
(3) *Cong. viii. Can.* 4. *Decr.* 22.

fossero stati validi per difetto di età, del Biennio, o altro simile, quando, cessato il detto impedimento; si rinnovano secondo l'usanza della Compagnia, hanno l'istessa forza, come se si facessero la prima volta.

9. Essendo chiaramente espresso nelle Costituzioni (1), e nelle Bolle de' Sommi Pontefici, che non si ammetta alcuno alla Professione dei quattro voti, se ad una eccellente Dottrina non abbia unito una uguale virtù, si raccomanda seriamente agl'Informatori *ad Gradum*, che nel fare le Informazioni esaminino avanti Iddio, se quello, di cui si tratta, superi la mediocrità nella virtù. Nè può giudicarsi, che la superi, se non quello, che per lo più opera secondo i dettami della virtù, e

(1) *Cong. ix. Can.* 19. *Decr.* 6.

che si stima dover fare il medesimo nelle cose più difficili: che fugge le colpe più leggiere: che accetta volentieri le penitenze, e se ne approfitta: e che finalmente dà soddisfazione co' suoi portamenti a' Superiori, ed a' Domestici.

10. Qualunque Professo (1), o Coadjutore Spirituale formato, fatto che avrà la Professione, o i Voti semplici, dentro il termine di un anno, per quaranta giorni seguiti, o interpolati deve insegnare la Dottrina Cristiana a' Fanciulli, e Gente rozza.

11. Tutti i Professi in vigore del Voto (2), che fanno di denunziare chi ambisce, sono obbligati a denunziare ancora i non Professi.

12. I fuggitivi dalla Compagnia (3)

---

(1) *Cong. ii. Can.* 20. *Decr.* 58.
(2) *Cong. ix. Can.* 3. *Decr.* 3.
(3) *Ex ead. Can.* 2. *Decr.* 27.

incorrono *ipso facto* nella scomunica.

13. Chiunque con libri scritti (1), o stampati infama la Compagnia, o il suo modo di vivere, e governare, o i Superiori: e quelli, i quali sparlano così apertamente dell' Istituto, onde paja, che vogliano tirare altri nel loro parere, devono riputarsi Perturbatori della Compagnia, ed incorsi nelle pene, stabilite contro i Perturbatori. Il medesimo s' intenda di quelli, i quali per mezzo di fazioni, e di ajuti esterni si sforzano di costringere i Superiori a far nuove divisioni di Provincie, o d' impedire le legitimamente istituite.

14. I Precetti in virtù di santa Ubbidienza (2) intimati alle Per-

(1) *Ex ead. Can.* 1. *Decr.* 5. *et* 25.
(2) *Ex ead. Can.* 4. *Decr.* 12.

sone particolari; ancorchè siano morti, o abbian terminato l' uffizio quelli che l' imposero, hanno il loro vigore, finchè non vengano rivocati da' successori, o da' loro Superiori. Avvertano bensì i Superiori di non far tali Precetti, se non per molto gravi cagioni.

15. Sappiano tutti (1), che il Precetto in virtù di santa Ubbidienza fatto già dal P. Muzio Vitelleschi ad alcune Provincie, in quanto alla prima sua parte, che è di non procurare intercessioni di Esterni (2), fu poi steso a tutte: e che il peccato, con cui si trasgredisce questo precetto, è caso riservato al Superiore. Fu però dichiarato (3), che ciò s' intende solo di quelle inter-

(1) *Cong. x. Can.* 9. *Decr.* 8.
(2) *Cong. xvi. Dec.* 17.
(3) *Cong. x. Dec.* 18.

cessioni, che non lasciano a' Superiori libero il governo, o almeno lo rendono loro difficile, in modo che non possano disporre delle cose, e delle Persone a lor soggette, come giudicano, e vogliono, secondo il nostro Istituto.

16. Se si troverà, che alcuno abbia procurato o per sè (1), o per altri, Protettori, ed Intercessori esterni presso de' Superiori; si punisca gravemente secondo la qualità del delitto: con escluderlo da ciò, che pretendeva, e con privarlo inoltre per qualche tempo di ogni più cospicuo uffizio nella Compagnia, ovvero d' ogni diritto, che aver possa, di voce attiva, e passiva. Che se alcuni, senza saperlo, avranno simili Protettori, subito che avranno notizia de' loro uffizj, e

(1) *Cong. vii. Can.* 9. §. 1. *Dec.* 20.

delle loro pratiche, sian tenuti (benchè non sotto Precetto) a svelare quanto passa a' Superiori, ed impedire, quanto potranno, l' opera di quelli: e se non lo faranno, dovranno esser puniti a misura del loro mancamento ad arbitrio de' Superiori: e alle medesime leggi, e pene soggiaceranno tutti coloro, che consapevoli di sì fatte intercessioni, le ritengono segrete senza manifestarle a' Superiori.

17. Chiunque senza fondamento (1), e per sospetti vani, o per altra men fondata ragione in voce, o in iscritto impone ad altri qualche delitto falso; e similmente chi manifesta i mancamenti gravi, ma occulti, di alcuno de' Nostri ad altri, che al Superiore, deve essere severamente punito, secondo la qua-

(1) *Ex ead. Can.* 20. *Dec.* 12.

lità del suo delitto. Nel che s' incarica la coscienza de' Superiori di far seria perquisizione contro di chi n' è l' Autore: nè si astengano dal castigare pubblicamente i delitti pubblici. Chi poi ricuserà di manifestare gli Autori, dovrà essere riputato Autore, e punito con la stessa pena. Avvertano inoltre i Superiori, di non dare facilmente orecchio a' Delatori: esaminino bene la cosa, finchè loro riesca di mettere in chiaro la verità: onde possano o liberar l' Innocente, o punire a proporzione del mancamento il Colpevole, ed il falso Delatore.

18. Nessuno denunzj a' Superiori maggiori i detti (1), o i fatti degli altri: se prima, giusta le leggi della Carità ordinata, e della Prudenza, non ne abbia da se medesimo, o

(1) *Ex ead. Can.* 2. *Decr.* 12.

per mezzo di altri avvisato il Superiore immediato: e nelle lettere, che a tal' effetto egli scriverà, dovrà aggiungervi di aver fatto questa parte senza esserne seguita l' emendazione; se pure qualche grave motivo non persuadesse di mutare un tal' ordine; nel qual caso dovrà manifestarsene la cagione.

19. L'impiego d'insegnare la Grammatica (1), e le Lettere umane con quel fine, ed in quella maniera, con cui la Compagnia ha preso ad insegnarle, è ministero proprio di essa; nè ristretto o a tempo fisso, o a Persone determinate, dovendo esercitarsi per quel tempo, che parrà a' Superiori, eziandio da' Sacerdoti, ed ancor da' Professi.

20. Il Segreto di quelle cose (2),

(1) *Cong. viii. Can.* 1, *Decr.* 8.
(2) *Cong. xii. Decr.* 15.

che hanno confidato i Sudditi nel rendimento di conto delle loro coscienze, deve conservarsi con fedeltà tale, che non ha da esser lecito ad alcun Superiore di manifestare mai, anzi di nè pure accennare ad alcuno affatto, nè pure al Generale, nè al Provinciale veruna di quelle cose, che uno gli manifesta di se medesimo, se pure questi espressamente non vi consentisse.

21. Nessuno de' Superieri o siano Locali, o Provinciali, anco Visitatori, (1) deve sotto verun pretesto donare a' Nostri, o agli Esterni, o usurparsi per sè le Reliquie dei Santi applicate alle nostre Case, o Collegj. E se si troverà chi altramente abbia fatto, si punisca a giudizio del Nostro Padre Generale, come la cosa lo richiederà.

---

(1) *Cong. vii. Can. 3. Decr. 28.*

22. Subito, che i Nostri saranno entrati nel Noviziato, (1) si spoglino interamente d'ogni amministrazione de' loro Beni; Nè si permetta a veruno l'amministrazione, (2) o l'uso libero di essi, nè pure in quel tempo, in cui ne ritengono il dominio. Il dominio poi di qualsivoglia sorte di Beni o reali, o personali, o perpetui, o vitalizj, ed ogni diritto di successione deve rinunziarsi, quando, permettendolo l'età, e le leggi municipali, l'ordinerà il Nostro Padre. Ed a nessuno, fuorchè al Generale, e non senza qualche grave motivo, è lecito di dispensare, perchè i Nostri possano ritenere il possesso de' loro Beni più oltre di quattro anni da che saranno entrati nella Compagnia.

---

(1) *Cong. vii. Can. 17. Dec. 17.*
(2) *Congr. x. Dec. 2.*

23. I Benefizj Ecclesiastici di qualunque sorte, finito il biennio del Noviziato, (1) prima di fare i Voti semplici degli Scolari, devono essere da'Nostri assolutamente rinunziati.

24. Ma le Pensioni Ecclesiastiche, (2) e simili stabilite in Persona di talun de' Nostri, se non sia espediente di rinunziarle affatto, e interamente, dovranno distribuirsi, come il Nostro Padre giudicherà; di modo, che non rimanga ad essi in verun modo l' amministrazione.

25. Circa i Livelli, (3) o Pensioni annue, benchè tenui, qualunque sia il titolo per cui vengono a'No-

---

(1) *Congr. v. Can.* 5. *Decr.* 19.

(2) *Cong. vii. Can.* 7. §. 4. *Dec.* 17. §. 4.

(3) *Cong. xiv. Decr.* 14. *et Cong. xii. Decr.* 37.

stri assegnate, fu determinato: I. Che non si debba concedere a veruno l' uso libero di simil danaro. II. Che, per quanto si potrà, debbano questi Livelli, o Pensioni applicarsi determinatamente a qualche Casa della Compagnia, al Superiore della quale appartenga la piena disposizione del danaro, che dalle medesime proverrà. III. Finalmente, che se in qualche caso non si potesse fare una tale applicazione, questo certamente ha da essere fisso, ed inalterabile, che tutta intera la somma di quel danaro, deve venire in mano, ed in potere del Superiore Locale, o del Provinciale ad arbitrio del Generale.

26. Si raccomanda efficacissimamente a tutti i Nostri (1) la per-

(1) *Cong. v. Dec.* 29.

fetta osservanza di quella principalissima Costituzione, (1) nella quale si proibisce di ricevere per i nostri Ministerj cosa alcuna, che paja stipendio, o limosina in ricompensa de' medesimi: e sappiano, che in questa materia niun Superiore, nè pure lo stesso Generale può dare facoltà, o dispensa alcuna, che sia lecita, o valida.

27. È dichiarato inoltre, che chi riceve (2) Limosina per Messe non per sè, ma per darla a' Poveri; se non la lasci in arbitrio totale di chi l' offerisce, ma egli in qualunque modo ne disponga, anche in usi pii, peccherà non meno contro questa Costituzione, che contro la Povertà.

28. Che se à nostri Predicatori,

(1) *Cong. xii. Dec.* 39.
(2) *Cong. xvi. Dec.* 21.

i quali predicano fuori delle nostre Chiese, (1) venga offerto qualche stipendio; devono osservare le cose seguenti. I. Che il Predicatore non riceva parte veruna del danaro offertogli; ma se taluno glie l' offerisca, lo rimetta al Superiore della Casa, o Collegio del Luogo, dove ha predicato. II. Il Superiore deve dichiarare a chi gli offerisce questo danaro, che eccetto quello, che si è speso, o sarà necessario per il sostentamento, e viatico del Predicatore, noi non possiamo ricevere cosa alcuna: e però renda quello, che sopravanza. III. Se ciò non ostante, quello continui a fare istanza, e voglia spontaneamente, ed a titolo di mera, e gratuita limosina lasciare il tutto; potrà in quel caso riceverla in utile della

(1) *Cong. xii. Dec.* 40.

Casa, o Collegio di cui è Superiore.

Ma se il Predicatore avrà predicato in luogo, dove non sia Casa alcuna della Compagnia: Primieramente nè pur esso riceverà più di quello, che avrà speso, o gli sarà necessario per il suo sostentamento, e viatico. Di poi se con tutto ciò gli venga fatto istanza di accettare tutta intera la somma, non dovrà riceverla in altra maniera, nè con altro titolo da quello, che si è detto di sopra. E finalmente quello, che gli sopravanzerà al sostentamento, ed al viatico, subito che sarà arrivato alla Casa, o Collegio, dove, secondo la disposizione de' Superiori, dovrà dimorare, lo consegnerà al Superiore Locale per utile, e vantaggio della stessa Casa, o Collegio.

29. Nessun de' Nostri può tenere danaro in deposito, o appresso di

altri, (1) a cui ne rimanga il dominio, o appresso di sè, in maniera che il dominio appartenga ad altri, e poi prevalersene con licenza del Superiore. Tal licenza è nulla, sia, o non sia il Superiore consapevole di un tal deposito. Nè può eludersi questo Decreto col pretesto, che chi si serve di questo danaro in usi proprj ed arbitrarj, è un mero esecutore dell' altrui volontà.

30. Siccome non è conveniente di proibire universalmente, (2) che niuno mai abbia, nè pur con licenza del Superiore, del danaro, per impiegarlo in usi onesti: così non deve ciò permettersi, se non di rado, e per giuste cagioni, ai

(1) *Cong. xiv. Dec.* 35. *Cong. xvi. Dec.* 35.

(2) *Cong. xii. Dec.* 42.

Giovani specialmente, ed a' Coadjutori. Ed affinchè in questo caso ancora resti più provveduto alla disciplina Religiosa, si conservi questo danaro presso il Superiore di tutta la Casa, dal quale poi ciascheduno andrà pigliando quello, di cui avrà bisogno di servirsi con licenza del medesimo, o di altro Superiore maggiore.

31. Con tutto il rigore si proibisce, (1) che niuno sotto qualunque pretesto a nome proprio, o di altri metta danaro a frutto; ma tutto il danaro, che ad alcuno proviene, deve rilasciarsi all' arbitrio del Superiore, il quale determinerà intorno ad esso conforme gli verrà dalla sua prudenza suggerito.

32. Affine di prevenire varj peri-

---

(1) *Cong xvi. Dec.* 16.

coli, (1) ed incomodi, si proibisce a tutti i Nostri in virtù di santa Ubbidienza, di prendere dagli Esterni danaro in prestito o per sè, o per altri, ancorchè dovesse impiegarsi in usi pii, senza licenza del Superiore.

33. Per conservare pura (2) ed illibata la vita comune, fu determinato, che nelle cose, che appartengono al vitto, vestito, e suppellettili della camera, ed ad ogni altro provvedimento necessario alla vita comune, si ritenga sempre l'uniformità tanto de' Superiori con gl' Inferiori, quanto degl' Inferiori tra di loro: e che i Superiori siano tenuti a somministrare le cose sopraccennate con la dovuta carità a' loro Sudditi. Nè è lecito ad al-

(1) *Cong. xvi. Dec.* 23.
(2) *Cong. xii. Dec.* 43.

cuno il procacciarsi cose tali per qualsivoglia altra strada, o di procurarsele per mezzo di altri. Nè in ciò può dare licenza verun Superiore, benchè Provinciale, o di qualsivoglia altro grado (1). Che se si giudicherà, che qualcheduno per debolezza di salute abbia necessità di qualche cosa particolare, questa non dovrà stimarsi contraria alla vita comune.

34. Nella stessa maniera, con cui nel Capo terzo della (2) sesta parte delle Costituzioni si proibisce a' Nostri l' essere esecutori di Testamenti, è vietato ancora a' Nostri di essere esecutori di Legati, che si dicono Confidenziali; cioè quando un Testatore in morte ordina a' suoi Eredi, che si consegni

(1) *Cong. xvi. Dec.* 27.
(2) *Cong. xii. Dec.* 38.

a qualche Nostro danaro, o robba, acciocchè l' impieghi secondo la sua intenzione a lui segretamente comunicata.

35. Tutto quello, che ha apparenza di traffico s'intenda vietato a' Nostri (1).

36. Sfuggano i Nostri le liti nel foro contenzioso, specialmente per interessi temporali (2) e i Provinciali procurino, che questo abbia effetto. Si cerchi pertanto in primo luogo di accomodar la cosa per via di Compromesso. Che se questo non riesca, nessun de' Nostri muova simile, o verun' altra lite senza il consenso del Preposito Generale, o di altri, che egli si avrà espressamente per ciò sostituito.

37. Chiunque ardirà d' ingerirsi

(1) *Cong. ii. Can.* 25. *Dec.* 61.
(2) *Ex ead. Can.* 26. *Dec.* 55.

in litigj forensi di Esterni, o facendo come da Procuratore (1), o da Avvocato, con iscritture specialmente, e con pareri comunicati in Giudizio difenderà o l' una, o l'altra parte, si deve con ogni severità castigare con le dovute pene da determinarsi ad arbitrio del Preposito Generale, ed ancor degli altri Superiori, quando un' urgente necessità lo richieda.

38. Nessuno de' Nostri per qualunque causa spettante a' Parenti (2), o ad altri, comparisca ne' Tribunali: nè incammini, o promuova le loro liti, nè prenda l' assunto di amministrarne i beni, nè a' medesimi procuri impieghi, o dignità Ecclesiastiche, o Secolari senza espressa licenza del Preposito Generale. Trattandosi poi di altre ca-

(1) *Cong. xvi. Dec.* 31.
(2) *Cong. vii. Can.* 18. *Dec.* 13.

ritatevoli raccomandazioni a favore di Parenti, di Benefattori della Compagnia, Poveri, e simili, non si faccia passo veruno senza licenza del Superiore Locale, il quale in materie di qualche momento farà consapevole il Provinciale di ciò, che egli avrà conceduto nelle cose, che non pativano dilazione; ma nelle cose, che possono differirsi, dovrà riferirle al medesimo Provinciale per ottenerne la facoltà.

39. La licenza di villeggiare (1) presso gli Esterni, e di far delle scorse, dove non sia Casa della Compagnia, non si deve concedere se non molto di rado, nè senza gravi cagioni, nè per molto tempo, nè mai senza compagno.

40. Facciano i Superiori diligente

(1) *Cong. xvi. Dec.* 25.

perquisizione (1) per rinvenire, chi divulga quello, che si è trattato nelle Consulte, negli Esami per gli Studj, e per la Professione, nelle Informazioni per il Grado, e per i Governi, e nelle Congregazioni tanto Provinciali, che Generali, e ritrovatolo, lo puniscano, come essi giudicano, secondo l'importanza della cosa, e la gravezza della colpa; sino ancora a privarlo dell'uffizio di Consultore, o d'altro di non minor conto.

41. Chiunque senza facoltà dei Superiori stamperà libri, (2) libretti, o ancor fogli volanti col proprio nome, o senza, o con quello di altri, si punisca con gravi pene: come sarebbe con la privazione dell' uffizio, della voce attiva, e passiva, con l' inabilità ancora a Dignità, e

(1) *Cong. vii. Can. 16. Dec. 23.*
(2) *Cong. xi. Can. 3. Decr. 18.*

Prelature nella Compagnia, e con pene ancor corporali, da determinarsi secondo il merito del delitto ad arbitrio del Superiore. Si stendano in oltre le medesime pene ai complici, ed a' consapevoli, benchè Superiori, a misure della maggiore, o minor parte, che avranno avuto nella colpa, o con promuovere il disegno dello Scrittore, o col non rivelarlo, o col non impedirlo, essendo per cagion di uffizio tenuti a farlo. La presunzione finalmente di aver commessa frode contro questo Decreto, si reputi star contro quelli, da' quali gli Esterni avranno ricevuti gli scritti, che han pubblicato.

42. È stato ordinato, (1) che non si dia alle stampe cosa alcuna, nè pure Tesi, o fogli di qualsivoglia sorte, senza l' approvazione dei Re-

(1) *Cong. xv. Dec.* 9.

visori per ciò deputati. E quanto alle Tesi (1), che dovranno difendersi ne' Collegj, ne' quali non vi è Prefetto degli Studj, debbono rivedersi dal Prefetto Generale degli Studj del Collegio più vicino, se pure il Provinciale non avesse provveduto per altra via (2).

43. S' incarica alla fedeltà (3) dei Revisori di essere più tosto rigidi, che benigni in approvare i libri per la stampa: nè lascino correre senza severa censura cosa, che anche in dubbio sia capace di mettere in qualche pericolo il buon nome della Compagnia. Onde incontrandosi in simili passi, con la dovuta sincerità, e fedeltà debbono esporli al Nostro Padre. Agli Autori siano ignoti

(1) *Cong. xvi. Dec. 14.*
(2) *Cong. ix. Dec. 2.*
(3) *Cong. xvi. Dec. 15.*

i Revisori loro da' Superiori assegnati, come gli Autori a' Revisori; e questi, prima d'intraprendere la revisione loro commessa, leggano le regole de' Revisori Generali, ed osservino esattamente nell' esaminare i libri, quanto in esse si prescrive: e nel darne il giudizio, messo da parte ogni umano rispetto, abbiano unicamente avanti gli occhi la gloria di Dio, ed il bene della Compagnia. Sia finalmente pensiero de' Superiori, e sopra tutti del Provinciale, che il giudizio de' Revisori si metta in esecuzione, e che il libro non esca alla luce, se non corretto a tenore della censura fattagli.

44. Gli Autori de' libri non (1) posson fare verun contratto co' Librari senza espressa licenza del Provinciale, il quale invigilerà con sol-

(1) *Cong. xvi. Dec. 33.*

lecitudine su l'osservanza del Decreto 84 della Congregazione 7.

45. Sappiano tutti esser contro la mente (1) della Compagnia, che i nostri Scrittori, ancorchè provocati dalle calunnie degli Avversarj, usino stile più acerbo di quello, che sia conveniente a Persone Religiose: o pure che facciano correre de' Componimenti, di cui possa offendersene con ragione chi legge.

46. Se mai accaderà che alcuno de' Nostri (2) o in voce, o in iscritto, o in qualsivoglia altra maniera offenda, o dia giusto motivo di offendersi a qualsivoglia anche Esterno, massime a Persone riguardevoli, o Religiose; dovranno in primo luogo i Superiori, esaminato diligentemente il fatto, procedere con tutta la severità al gastigo, senza lasciare

(1) *Cong. xv. Dec. 9.*
(2) *Cong xii. Dec. 19.*

in questo genere impunito verun mancamento. Procurino dipoi, che quanto prima si dia la dovuta soddisfazione a chi avesse giusta ragione di reputarsi offeso: e se mai si dovessero ristampare quei libri, si tolga affatto ciò, che fu altrui di offesa. Finalmente perchè i Superiori, ai quali appartiene per uffizio, non abbiano da far languidamente in tal materia le loro parti, sono obbligati tanto i Consultori Locali, quanto quei della Provincia di partecipare a' Superiori maggiori, se vi sia stato mancamento in questa parte, ed insieme se sia stato, o nò punito il Delinquente, e con quali penitenze.

47. Si raccomanda a tutti l'esatta osservanza (1) di quanto è stato prescritto contro la novità, e larghezza delle opinioni, specialmente in materie morali, dalle ordinazioni dei

(1) *Cong. xii. Dec. 28.*

Prepositi Generali, da' Decreti delle Congregazioni generali, e dalle stesse Costituzioni, nelle quali ci viene comandato di seguitare in qualsivoglia Facoltà le sentenze più sicure, e più ricevute. Nè solamente i Trasgressori dovono essere rimossi di luogo, e dal Leggere, e castigati con altre gravi pene corrispondenti alla lor colpa; ma dovranno ancora essere severamente puniti gli stessi Superiori, se tal'ora saranno stati trascurati in por freno a quella licenza troppo libera di opinare.

48. Nè solo si vieta l'insegnare, ed il pubblicare (1) in istampa queste nuove, e larghe Dottrine; ma si guardino ancora i Nostri di non lasciarsi mai uscir di bocca ne' discorsi privati, e nelle risposte cosa, che non vorrebbero, che si spargesse. Nè mai rispondano in iscrit-

(1) *Ibidem*.

to, (1) specialmente in cose gravi senza il consiglio, e l'approvazione del Superiore.

49. Niuno de' Nostri ardisca d'insegnare, (2) o di seguitare in pratica quella sentenza, la quale insegna, che in virtù della Bolla della Crociata sia lecito a' Nostri di eleggersi il Confessore, che possa assolverli da' Casi nella Compagnia riservati. Nè i Sacerdoti presumano di così assolvere veruno: nè chi così si fosse mai confessato si reputi sicuro in coscienza, o legitimamente assoluto. E se mai si arrivasse a sapere, che alcuno insegnasse, o cercasse di persuadere ad altri, come probabile una tal sentenza, i Provinciali con le dovute pene lo castighino, come Soggetto grandemente pregiudiziale alla Compagnia.

---

(1) *Cong. xi. Dec. 22.*
(2) *Cong. vi. Dec. 5.*

REGOLE
DE' FRATELLI
COADJUTORI TEMPORALI.

1. INTENDANO tutti, (1) che il principale loro intento deve esser in servire a Sua Divina Maestà in questa Compagnia, non solamente in attendere con ogni diligenza agli esercizj spirituali dell' orazione, e divozione ai loro tempi consueti; ma ancora in impiegarsi in esercizj umili, e bassi di casa, conforme la loro vocazione, di qualunque sorte siano; desiderando di fare in essi la loro vita, con persuadersi, che in ciò

(1) *Exam.* c. 6. §. 7.

servono, e lodano il loro Creatore, e Signore, per cui amore, e riverenza si affaticano in quelli.

2. Avranno particolar cura della purità della coscienza, (1) dandosi all' acquisto di quelle virtù, senza le quali non potranno giammai degnamente corrispondere allo stato della vocazione loro, essendo quelle, che più ornano, e perfezionano questo grado nella Compagnia, come la divozione, quiete, trattabilità, amor delle virtù, desiderio della perfezione, edificazione a' Nostri, ed a' forestieri; contentandosi della sorte di Marta, e della vita attiva: e portino particolare amore all' Istituto della Compagnia, di cui si sforzeranno esser giovevoli strumenti a gloria del Signore.

3. Nella ricreazione quotidiana pro-

---

(1) *Prim. par.* c. 2. §. 2.

curino di conversare con quelli, che meglio possono dar loro ajuto nelle cose dello spirito: nè si ritirino tra di loro soli, nè in luogo separato da quello della ricreazione comune.

4. Quando avanzerà loro tempo libero dopo di aver soddisfatto al proprio uffizio, s' impiegheranno secondo che sarà loro ordinato dal Superiore, in esercizj spirituali, o corporali; e perciò ricorreranno a lui, per intendere la volontà sua.

5. Nell' accompagnare i Nostri, (1) ed in particolare nelle visite delle Donne, non solo dovranno diligentemente osservare quel, che si prescrive a' Sacerdoti nelle loro Regole (che quando si va per udir confessioni di Donne, o per altra causa, il compagno assegnatogli dal

(1) *Reg. Secerd.* 18.

Superiore, mentre con quelle tratterà il Sacerdote, deve stare in luogo, onde possa vederli, quanto permetterà la disposizione del luogo, ma non già udire quel che sarà segreto) ma ancora quando si andrà in casa di uomini, di qualsivoglia condizione, o stato, si sforzeranno di non mai lasciarlo solo, sì per la decenza religiosa, come per l' edificazione, se pure non fossero Prelati, o Signori di tal portata, che e per la civiltà, e per la natura dei negozj non permettessero, che il compagno entri col Sacerdote, o altri de' Nostri. Onde sappiano, che in ritornando a casa, sono obbligati a far consapevole il Superiore, ancora che da esso non ne fossero richiesti, di quanto è passato contro quest' ordine, e regola.

6. Si ricordino non solamente conforme la Regola di stimar tutti interiormente nell' animo come Su-

periori, (1) e nell' esteriore portar loro quell' onore, e riverenza, che lo stato di ciascuno ricerca, con religiosa semplicità, e modestia; ma con istudio particolare procurino di mostrare a tutti gli altri, che non sono Coadjutori, nei segni esteriori, e modo di trattare il rispetto, ed umiltà, che devono, massime al grado Sacerdotale.

7. Intorno poi alla povertà, se bene è cosa a tutti comune, nientedimeno per varie occasioni, che hanno di molti maneggi, avvertano diligentemente di non dare, pigliare, prestare, mandare, o far cosa veruna in questa materia, senza espressa licenza del Superiore, massime Reliquiarj, Croci, Agnusdei, Bezuarj, ec. assicurandosi, che si

(1) *Summarii* 29.

può in questa maniera gravemente errare contro il voto.

8. Dovendosi per loro spirituale istruzione fare ogni settimana la Dottrina Cristiana, conforme a quel che ordina il Superiore, dovranno trovarvisi presenti tutti, e si sforzeranno di cavarne frutto.

9. Sebbene conforme alla Regola comune, offerendosi comoda occasione, si dovranno sforzare con ragionamenti pii indurre il prossimo a miglior vita, (1) e col consiglio, ed esortazione incitarlo all' opere buone, specialmente alla confessione: nientedimeno dovranno ancora essere avvertiti di non passare i termini, che la medesima Regola prescrive loro; qual dice: *secondo il grado suo*, per non errare.

10. Non potranno tenere, o leg-

(1) 42. *Commun.*

ger libri di qualsivoglia sorte, ancorchè spirituali, senza licenza del Superiore, a cui apparterrà dar loro quelli, che giudicherà dover esser più giovevoli per il profitto loro spirituale.

11 In somma si ricordino spesso di quel che il N. B. P. Ignazio ci lasciò scritto. (1) che siccome cosa propria è di Sacerdoti, ed operarj spirituali d'ajutare la Compagnia in udir confessioni, in insegnar la Dottrina Cristiana, in fare esortazioni, ed in altri esercizj di lettere: così è proprio loro l'esercitarsi in tutti i ministerj umili, e bassi, ne' quali saranno impiegati, persuadendosi che con ajutare in ciò la Compagnia, acciò ella più speditamente possa attendere alla salute delle anime, serviranno an-

(1) *Exam.* c. 6. §. 3.

ch' essi al comun Signore, poichè lo fanno per amore, e riverenza di Sua Divina Maestà. Perciò saranno pronti con ogni umiltà, e carità in quanto si potrà, a fare esattamente quegli uffizj, che saranno loro imposti: dal che nascerà, che non solamente riceveranno il compito guiderdone delle fatiche, e sudori proprj, ma insieme saranno fatti partecipi di tutte le buone opere, che il Signore per tutta la Compagnia si degnerà operare per servizio, e gloria sua; come di tutte le Indulgenze, e grazie, che dalla Santa Sede Apostolica sono largamente state concesse a' Professi della Compagnia per prò spirituale delle anime loro.

REGOLE

DEL

SOTTOMINISTRO.

1. Il Sottoministro è istrumento del Ministro, e degli altri Superiori per mandare in esecuzione le cose particolari.

2. Niente ordina, ma è mero esecutore, ed ha da procurare, che ogn' uno faccia il debito suo secondo il modo, ed ordine datogli dai Superiori.

3. La principal cura sua è, che tutte le cose, che appartengono alla Cucina, Refettorio, Dispensa, Cantina, e conserva dell' acqua siano in ordine, si ministrino a tempo, bene, e senza confusione; e provegga che le camere siano decente-

mente acconce, le quali visiterà almeno ogni due giorni.

4. Guardi, che i Nostri non vadano vagando di quà, e di là per il Collegio, o per la Casa, nè fuor di tempo parlino; e finalmente, che ciascuno faccia, e si contenga nell' uffizio suo.

5. Ogni dì riferisca al Ministro tutto quello, che in quel giorno occorrerà: ma al Preposito, ovvero Rettore ogni volta, che loro parrà.

6. Non dia alcuna penitenza: ma de' difetti, che avrà notati in Casa, avvertisca il Ministro, o altro Superiore. Potrà tuttavia in nome di alcuno de' Superiori intimare a ciascuno le penitenze da quelli impostegli.

7. S'intenda essere Superiore dei Nostri, che non sono Sacerdoti, tuttavia in nome de' Superiori potrà a' Sacerdoti ancora imporre alcuna cosa.

REGOLE

DEL

SAGRESTANO.

1. Ubbidisca al Prefetto della Chiesa in tutte le cose, che appartengono al servizio di quella.

2. Osservi la modestia nell'andare, guardare, e parlare, tanto in Chiesa, quanto in Sagrestia; ed a quei che dimandano alcuna cosa, si sforzi di soddisfare con edificazione, o egli stesso, o facendo ricorso al Prefetto, ovvero mandandoli ad esso. E quando sarà bisogno parlar con Donne, parli loro con gli occhi bassi, e quanto più brevemente potrà.

3. Mentre serve alla Messa, sia attento al suo uffizio con divozione, nè stia avanti a quello, che

celebra, o del pari a lato a lui, ma alquanto indietro, usando voce tale, che convenga con quella che usa il Sacerdote, proferendo ogni cosa bene, nè troppo in fretta, nè troppo adagio: finalmente sia bene istrutto in queste cose, insegnandole anco agli altri, che serviranno le Messe.

4. Abbia la cura, che le vesti Sacerdotali siano bene acconce, guardando il Sacerdote intorno, avanti che esca di Sagrestia.

5. Procuri con diligenza, che i Sacerdoti, che vogliono dir Messa, abbiano quanto prima i loro Ministri conforme all'ordine, che avrà avuto dal Superiore; ed ogni giorno avvisi per ordine al tempo suo quelli, che avranno a dir Messa all'Altar maggiore.

6. Tenga tanti fazzoletti attaccati in Sagrestia, quanti Sacerdoti saranno in Casa, scrivendovi il no-

me d' ogn' uno ; e più fazzoletti da vantaggio per gli straordinarj.

7. Mentre si dice la Messa, accenda almeno due candele, e quando si alza il Santissimo Sagramento, accenda la torcia, o il cereo, nel qual tempo ancora suoni la campanella, e quando alcuno si comunica accenda medesimamente la torcia, dicendo egli stesso la Confessione generale in luogo di quelli, che si comunicano.

8. Abbia cura, che il vino per le Messe sia buono, puro, e netto, e cavato l' istesso dì : così parimente l' acqua : le ampolline siano ben nette, e lavate, e coperte decentemente.

9. Faccia le Ostie belle quanto potrà, e tante che bastino alle Messe, ed alle Comunioni.

10. Ponga mente, se tutti si sono comunicati il giorno ordinato ; e se alcuno mancherà, lo riferisca al Superiore.

11. Suoni la campana avanti le Messe, Prediche, Lezioni, come gli sarà ordinato; suoni ancora l'*Ave Maria* dell'aurora, del mezzo giorno, e della sera. Dia ancora il segno subito, che alcuno de' Nostri sarà spirato, acciò ogn'uno secondo la sua divozione raccomandi quell'anima al nostro Signore Iddio.

12. Se per qualche cagione universale nell'altre Chiese si suonano le campane, egli ancora secondo l'ordine del Superiore le suonerà.

13. Il giorno avanti, che si ha da predicare, metta in ordine i banchi in Chiesa, secondo il solito.

14. Abbia cura, che il lume avanti il Santissimo Sacramento non manchi mai nè di giorno, nè di notte.

15. Dei Sacerdoti, a lui deputati dal Superiore, chiami con diligenza in Chiesa coloro, che per nome saranno domandati per confessare; e non essendo domandati

per nome, li chiami secondo l'ordine che avrà: e procuri dal canto suo di soddisfare a tutti quelli, che vogliono confessarsi.

16. Quando alcuno gli dimanda Messe, ovvero orazioni, faccia ricorso al Prefetto, o mandi loro da lui.

17. Se alcuno ricercasse alcuna cosa, nella quale se gli potesse soddisfare meglio dal Portinajo, lo mandi alla porta della Casa, e vi mandi ancora quelli, che volessero entrare per la porta della Chiesa, per la quale si va in Casa; eccetto se fossero persone tali, che a loro convenisse aver qualche particolar riguardo, secondo che gli sarà data istruzione dal Superiore; e non lasci mai la detta porta aperta.

18. Abbia cura, che nonmai manchi l'acqua dove si lavano le mani, e vi siano gli sciugatoj per li Sacerdoti convenientemente netti, deputati per

asciugare solamente le mani avanti, e dopo la Messa.

19. Procuri che mai non manchi acqua benedetta nelle pile.

20. Se si offriranno limosine per le Messe, o per le confessioni, non le accetti, ma se si troverà alcuna cosa su gli Altari, o in altri luoghi della Chiesa, ovvero gli fosse offerta per l'uso della Chiesa, la dia al Prefetto.

21. Apra la mattina le porte della Chiesa, ma non avanti l' alba: così la sera circa il tramontar del Sole le serri diligentemente: il che anco farà verso il mezzo giorno, se il Superiore in qualche caso non ordinasse altrimenti. Ed ogni giorno la sera porti le chiavi della Chiesa al Superiore.

22. Tutto il tempo, che la Chiesa starà aperta, non si lasci, per quanto si potrà, senza alcuno che la guardi, ma sempre vi sia o egli, o al-

cun'altro, almeno in Sagrestia, in modo che possa veder la Chiesa, e custodirla.

23. Avrà avvertenza, che nessuno passeggi per la Chiesa, nè si faccia in essa alcun rumore; e quelli, che parleranno molto alto, gli ammonisca modestamente, come si conviene.

24. Faccia, che gli Altari siano netti, e bene apparecchiati, ed ornati secondo i tempi, e che tutti i Vasi sacri, i Paramenti, e l'altre cose, che servono al culto Divino, stiano bene, e decentemente riposte, e si conservino ne' loro luoghi.

25. Procuri, che la Chiesa stia netta, e due volte la settimana, e più spesso, se sarà bisogno, massime nelle vigilie delle Feste solenni, si scopi, ed ancora cacci i cani dalla Chiesa.

REGOLE

DELL'

INFERMIERE.

1. Abbia cura degli Infermi: e subito che sarà avvisato dell' infermità di alcuno, se giudicherà che sia di qualche momento, ne darà avviso al Prefetto, od al Superiore.

2. Quando alcuno s' ammala, sappia dal Superiore, se subito si ha da chiamare il Medico, il quale ordinariamente deve essere un solo, eccetto se aggravandosi il male, o in altro caso, giudicasse il Superiore, che fosse bisogno di altro Medico. Ed ogni volta che il Medico visiterà l' infermo, vi sia egli presente.

3. Procuri, che le cose che s' han-

no a dare all'infermo, siano comprate a tempo, e siano buone, e se gli diano bene acconce.

4. Abbia cura, che le camere degl' infermi siano molto nette: i letti ancora ben acconci; e rallegri anco quelli, che stanno in letto, con verdure, ed altre cose simili.

5. S' ingegni di consolare, e tenere allegro l' Infermo, non solo nelle cose approvate dal Medico, ma ancora con parole spirituali, ed allegre: tenga ancora libri, con i quali possano gl' Infermi essere ricreati, ed ajutati in ispirito.

6. Intenda dal Superiore, chi dei Nostri deve chiamare a visitare, e dar ricreazione agl' infermi: ma si guardi, che mentre vuol compiacere agl' infermi, non faccia cosa, che lor possa recare qualche nocumento.

7. Le cose medicinali, e tutte l' altre necessarie per uso degl' Infermi, deve l' Infermiere averle ap-

presso di sè, se in Casa non v'è Speziale: ed in luogo conveniente custodirle, acciò si mantengano bene: e quando sarà bisogno rinnovarle a tempo suo, lo faccia secondo l'ordine del Superiore.

8. Non tralasci, o muti cosa alcuna ordinata dal Medico. Osservi ancora l'ordine de' tempi determinati, per dare il desinare, la cena, i siroppi e l'altre medicine, pigliando in iscritto tutte le cose dal Medico ordinate.

9. Avvertisca in che giorno s'ammalò, ed a che ora gli cominci, o lasci la febre, sì per avvisarne il Medico, ed il Superiore, sì ancora per dargli il cibo a suo tempo.

10. Se il male sarà contagioso, si devono metter da parte tutte le cose, che adopera l'Infermo, acciò non facciano nocumento ad altri.

11. Non lascerà levar di letto i convalescenti prima che il Medico

gliene abbia data licenza: e veda, che si diano a' convalescenti le cose ordinate dal medico, infin che parrà al Superiore.

12. Sopportino con pazienza, e carità, così egli, come i suoi compagni, i travagli, e le difficoltà, che tal volta sogliono occorrere nella cura degl'Infermi: e siccome deve diligentemente avvertire, che non si manchi della debita cura agli ammalati; così deve ancora aver riguardo, che le troppe vigilie, e le soverchie fatiche, o la contagion del male non nuocano alla sua sanità, o dei compagni.

13. Quando la gravezza del male lo richiederà, facciano avvisato il Superiore, acciocchè l'ammalato, avanti che perda il conoscimento, pigli tutti i Sagramenti: ma essendo l'infermità non pericolosa, ma lunga, procuri, che ogni otto giorni,

secondo l' usanza della Compagnia, si comunichi, acciò non sia privato di questo spirituale frutto, e consolazione, se per qualche ragione, a giudizio del Superiore, non sarà impedito.

14. Aggravandosi tuttavia il male, avvisi il Superiore, acciò faccia ajutare l' Infermo con particolari orazioni di tutti di Casa, e tanto più quanto lo vedesse più vicino alla morte, ed acciocchè al transito siano presenti quei più de' Nostri, che si potrà, che gli diano animo, e lo ajutino con quegli ajuti, che a tal tempo convengono: e morto che sarà, subito ne dia avviso al Sagrestano.

15. Provegga, che i corpi di quei, che saranno passati a miglior vita, si preparino per sepellire, secondo l' usanza del paese; e che per lo spazio di un giorno naturale si tengano decentemente, se però non

paresse al Superiore, per rispetto del mal' odore, di abbreviar questo tempo.

16. Ubbidisca al Prefetto della sanità in tutte le cose appartenenti a questo uffizio; e non essendovi alcun Prefetto, farà egli l' uffizio di quello.

REGOLE

DEL

PORTINARO.

1. Siano i nomi di tutti quelli di Casa scritti in una Tavoletta appresso la Porta, dove quelli, che usciranno, si segneranno con alcuni segni; e non lascerà uscir fuori alcuno, che non abbia licenza generale, o particolare dal Superiore; e sappia da quelli, che escono, dove vanno.

2. Non farà ambasciate ad alcuno fuor di tempo, come quando si sta in tavola, se non fosse cosa necessaria, ovvero se la persona, che manda tal'ambasciata non richiedesse altrimenti.

3. Darà al Superiore tutte le lettere, e le polize, che sono mandate a quelli di Casa; e coloro, a chi erano mandate, non lo sappiano; ed avvertisca ancora di non dar lettere, o altre cose simili di alcuno di Casa a forestieri, senza commissione del Superiore.

4. Venendo alcuno della Compagnia di viaggio, essendo entrato in Casa, gli dica, che aspetti, finchè avvisi il Superiore della sua venuta.

5. Sentendo suonar la campanella vada presto alla porta, e quando si potrà spedisca quelli, che vengono, per la finestrella, senza aprire la porta.

6. Se alcuno, che non sia in Casa, sarà domandato da' forestieri veda con buon modo d'intendere chi sia quello, che lo domanda, e che cosa vuole, acciocchè, quando sarà tornato, bisognando, glielo possa far intendere con licenza del Superiore.

7. Tenga tal modo di conversare con tutti, che con la discrezione, modestia, e parole spirituali procuri di mandarli tutti edificati, e contenti.

8. Quando verranno forestieri a parlare ad alcuno de' Nostri, andrà al Superiore, e se gli concederà licenza, cercherà diligentemente quelli, che sono domandati, e lor dirà, che vadano al luogo deputato per ragionare co' forestieri.

9. Quando sono mandate le limosine alla porta, vada al Superiore, e seguiti l'ordine, che gli darà, e delle limosine ricevute, se sono di qualche momento, ne dia avviso al Procuratore.

10. Entrando Prelati, o persone grandi in Casa, cerchi, quando si può, che alcun Sacerdote l' accompagni, mentre egli va a trovare il Superiore.

11. Quando i Poveri vengono alla

Porta per la limosina, risponda loro con benignità, e cerchi con diligenza, che cosa si possa dar loro secondo il volere del Superiore; e quello lo distribuisca con carità.

12. Venendo Donne alla Porta le spedisca con poche parole, ovvero, se fosse bisogno di parlare più a lungo, le mandi alla Chiesa dal Sagrestano, ove si potrà dar loro risposta.

13. La Porta sia sempre serrata, e non si lasci la chiave nella Porta, e procuri, che i luoghi vicini alla porta siano netti, e che tutti presso alla porta parlino con voce bassa.

14. Serrerà le porte di Casa innanzi notte; e d'allora in poi non l'apra ad alcuno, se non con espressa licenza del Preposito, o Rettore; ed avanti d'andare a dormire portando le chiavi al medesimo, gli riferisca se alcuno è rimasto fuori.

15. Non piglierà in guardia da ni-

un forestiero cosa alcuna senza licenza del Superiore.

16. Ogni volta, che verrà il Medico in Casa, darà segno con la campana, acciò il Ministro si trovi presente.

17. Ne' Collegj, ove si aprono le Scuole a' forestieri, darà segno con la campanella al principio, ed al fine delle lezioni; ed aprirà, e serrerà le Scuole a' tempi ordinati, se non ne sarà data ad altri la cura.

REGOLE

DEL

GUARDAROBA.

1. Deve aver cura di tutte le robe di lino, e di lana, e di tutto ciò che appartiene al vestire, ed al calzare; le quali cose con diligente cura guarderà, come roba de' poveri di Cristo.

2. Avrà in un libro l' Inventario delle cose di qualche importanza, delle quali egli ha la cura, e scriva le cose, che s' andranno facendo di nuovo, aggiungendovi il giorno, il mese, l' anno ec.; acciò, quando gli sarà ordinato dal Superiore possa render conto dell' uffizio suo.

3. Tenga le vesti ben' ordinate, e separando le nuove, e che non

sono rotte, dalle più vecchie, avvertisca, che non si guastino. Avrà ancora cura, che le vecchie si accomodino, e si acconcino, come la povertà religiosa ricerca, e mostrerà al Superiore quelle, che giudicherà, che non abbiano più a servire ai Nostri; affinchè egli ordini quello, che se n' avrà da fare.

4. Conserverà in un luogo appartato le robe, che portano i Novizj in Casa, con la soprascritta del nome di chi le portò, finchè, finiti i due anni facciano i voti soliti della Compagnia.

5. Ciascun mese visiterà tutte le camere di Casa, acciocchè, mancando qualche cosa, se gli possa provedere, secondo che parrà al Superiore; e trovando cosa alcuna soverchia, si conservi nella Guardaroba.

6. Veda ancora, chi ha bisogno di veste, per dirlo al Superiore,

e far ciò, che egli ordinerà; e senza sua saputa non darà niente ad alcuno. Ed i Coadjutori temporali porteranno le sottane più di un mezzo palmo più corte dei Sacerdoti, ed il mantello più corto delle sottane.

7. I panni di lino si diano, e si piglino a conto in iscritto dal Lavandajo forestiero, o di casa.

8. Le camice di ciascuno (le quali conviene, che siano proporzionate alla statura di quei, che se ne servono) si riconoscano a certi segni particolari, acciò non si confondano.

9. Dia, e riceva a conto tutti i panni di lino, che spartisce al Credenziere, al Cuoco, ed agli altri Uffiziali.

10. Il Sabbato sera distribuisca per tutte le camere i panni di lino netti, e la Domenica mattina dall'istesse camere raccolga i brutti, e veda se ripiglia tutti quelli, che avea dati.

11. La State dia ogni quindici giorni le lenzuola bianche per li letti; ma l'Inverno le dia ogni tre settimane, dove sarà comodità di farlo.

12. Tutte queste cose farà il Guardaroba, se pure in qualche Collegio, o Casa più grande non fosse necessario dividere questo uffizio in più persone.

REGOLE

DELLO

SPENDITORE.

1. Sia diligente in comprar quelle cose, le quali al parer del Superiore s' hanno da portare a casa per servirsene alla giornata, e le dia per tempo al Dispensiere. Compri cose buone, e a miglior mercato, che potrà; ancorchè bisognasse procacciarle di più lontano,

2. Noti la somma de' danari, che riceverà di giorno in giorno dal Procuratore, e le cose nelle quali li spenderà: ed ogni giorno gli renda il conto dello speso, ed avuto. E s' informi dal Ministro di quanto avrà da comprare il giorno seguente.

3. Procuri, quanto potrà, di edificare con la discrezione, e modestia quelli, co' quali tratterà, e quanto comporta l' uffizio suo, ajutarli in ispirito con parole religiose.

REGOLE

DEL

DISPENSIERE.

1. Nelle cose, che s' hanno a dispensare, seguiti l' ordine del Superiore: e benchè per ordinario si deve trattare tutti ugualmente, avrà nondimeno riguardo agl' infermi, secondo che gli sarà ordinato.

2. Il vino, che si deve mettere in tavola, l' adacquerà quanto, e quando parrà al Superiore.

3. Le cose, che avanzano in tavola, le conserverà diligentemente, ricordandosi della povertà, acciò possano servire per uso sì de' domestici, come de' poveri esterni, secondo l' ordine del Superiore.

4. Abbia cura di conservare le cose necessarie al vitto, che gli saranno date in governo, e le tenga serrate, avvertendo che non si guastino. E se vi fosse pericolo di guastarsi, avvisi il Superiore; e per meglio far questo, visiti spesso la Dispensa, e gli altri luoghi, ove tali cose si ripongono.

5. Tenga netta la Dispensa, e l' altre cose, che sono in quella.

6. Avanti, che totalmente vengano a fine i cibi, i quali si serbano in Casa, avvisi il Superiore, acciò per tempo se ne possano comprare degli altri.

7. Nella Cantina procuri, che si acconcino le botti, e si lavino, quando bisogna mettervi dentro il vino nuovo: del che, quando si avvicina il tempo, avviserà il Superiore.

REGOLE

DEL

REFETTORIERE.

1. Abbia cura, che il Refettorio, e tutte le cose, che in esso si adoprano, siano nette quanto si può.

2. Avverta, che non manchi acqua per lavar le mani, nè sciugatoj per asciugarle; i quali si muteranno almeno due volte la settimana: e siano distinti quelli de' Sacerdoti, da quei degli altri.

3. Le tovaglie si mutino almeno una volta la settimana, ma le salviette, mettendosi ad ogni uno la sua, due volte, e pigli, e restituisca tutti i panni a conto.

4. Veda, che non manchino i

vasi, e l' altre cose necessarie per il Refettorio, e sia ogni cosa molto netta; e farà spesso arrotare i coltelli.

5. Tenga preparata la tavola piccola.

6. Darà segno con la campana a' suoi tempi per venire a tavola, tanto alla prima, quanto alla seconda; ma innanzi al primo tocco, il quale deve essere per un quarto d' ora avanti del secondo, intenda dal Cuoco se ogni cosa è preparata.

7. Le tavole con l' altre cose necessarie debbono essere preparate, quando si darà il primo tocco; ma l' acqua, ed il vino intorno al secondo: ed i boccali del vino, e dell' acqua si mettano sopra de' tondi.

8. Sia un luogo assegnato a quei, che stanno sotto la cura dell' Infermiere, ai quali non darà cosa alcuna, se non quello, che da lui gli sarà ordinato: e tratti tutti

egualmente, se altro per qualche necessità non gli fosse dal Superiore ordinato; senza la cui volontà ancora non darà colazione, o altra cosa ad alcuno.

9. Avanti che alcuno si levi da tavola, si mettano alcuni tondi in tavola, acciò ogni uno netti il suo luogo: e subito, che avrà ogni cosa in ordine per la seconda, darà segno con la campana, e provegga, che non manchino quei, che hanno a servire.

10. Raccoglierà quello, che avanza in tavola, e lo darà a colui, che ha l'uffizio di conservare, o sia il Cuoco, o sia il Dispensiere.

11. Siano scritti in una tavoletta i nomi di quelli, che mangiano in Casa, tanto in Refettorio, quanto fuori; e segnerà quei, che avranno mangiato; acciò possa sapere quelli, che restano, e ne avvisi il Cuoco, che fa le porzioni.

12. Finite le tavole si pieghino le tovaglie, e si scopi il Refettorio, e se alcuno, mentre si mangia, romperà il silenzio, o farà qualche cosa poco modesta, avviserà il Superiore.

13. Abbia dal Ministro la lista, ove sia scritto chi, ed in quali giorni deve servire alla prima, e seconda tavola, ed osservi quell'ordine: sappia anco il Sabbato quei, che la seguente settimana avranno a leggere in Refettorio, e li faccia avvisati.

14. Abbia il catalogo di tutte le cose, che servono per il Refettorio, acciò, quando se glie ne chiederà conto, l' abbia in ordine, e le serbi in luogo a ciò deputato.

15. Suonerà con due segni distinti il fine della ricreazione, la quale deve durare un' ora dopo la prima tavola, ed un' altra dopo la seconda, tanto dopo desinare, quanto dopo cena.

REGOLE

DEL

CUOCO.

1. In tutte le cose dell' uffizio suo abbia cura della nettezza, e la medesima cura farà, che abbiano gli altri, ed attenda ad apparecchiar bene, ed a tempo tutte le cose, specialmente quelle, che appartengono agl' Infermi.

2. Non maneggi con le mani la carne, il pesce, e l' altre cose, che s' hanno a portare in tavola, quando le taglia, e distribuisce; ma adoperi una forchetta, ovvero il coltello.

3. Per una mezz' ora, o almeno un quarto prima, che s' abbia d'andare a tavola, debbono esser tutti i cibi apparecchiati.

4. Intorno alla qualità, e quantità delle porzioni seguirà l'ordine datogli dal Superiore.

5. Non permetterà che alcuno, fuor dell'Infermiero, cuoca, od apparecchi cosa alcuna per alcun particolare; nè ciò farà egli stesso, senza licenza del Superiore.

6. Abbia segnate in un libro tutte le cose, che tiene in Cucina, delle quali egli deve aver cura.

7. Abbia gran cura, che non s' abbrucino più legna, di quello, che porta il bisogno, e la medesima cura abbia nell' altre cose, che consuma, acciò non se ne spenda più del necessario, come conviene alla povertà religiosa.

8. Le cose avanzate in tavola, e che a lui si danno, le conserverà; ricordandosi della povertà, acciò se ne possa poi servire per uso sì de' domestici, che de' poveri esterni, secondo l' ordine del Superiore.

9. Avendo alcuno che l' ajuti ; procuri di edificarlo con parole, e con l' esempio suo, specialmente novizj.

REGOLE

DELLO

SVEGLIATORE.

1. Vada a letto almeno mezz' ora avanti degli altri, ed altrettanto spazio di tempo la mattina si levi avanti gli altri; ed all' ora deputata suoni la campana, e svegli subito, portando il lume a tutte le camere, il che acciò possa con più sicurezza, e meglio eseguire, avrà dal Superiore uno svegliatojo a questo effetto.

2. Un quarto d' ora dopo avere svegliato, di nuovo visiterà le camere, e se troverà alcuno che non sia ancora levato, avviserà il Superiore.

3. Dopo un altro quarto d' ora

suonerà all'orazione: di maniera che dall' ora, che svegliò, sino al principio dell' orazione si intermetta mezz' ora; e finito il tempo deputato all' orazione, suonerà il fine.

4. Se avesse bisogno d' ajuto per la moltitudine di quei, che deve svegliare, o visitare lo dimanderà al Superiore facendo, che quei che l' ajutano, osservino le medesime regole; e se saranno alcuni deboli, o convalescenti, gli sveglierà secondo l' ordine del Superiore.

5. Se vedesse, che alcuno non osservasse la regola, che comanda che tutti dormano decentemente coperti, ne avvisi il Superiore.

REGOLE

DEL

VISITATORE

Della Camere le notte.

1. SUONERA' all'esame della coscienza la sera all' ora ordinata dal Superiore, e passato un quarto, darà segno per andare a letto.

2. Un quarto d' ora dopo il segno dato per andare a dormire, andrà per tutte le camere, per vedere se tutti sono andati a letto, ed avranno spenti i lumi; e trovando alcuni fuor del letto, o che non abbiano spento il lume, lo riferirà al Superiore.

CATALOGO

DELLE

MESSE

E DELLE

ORAZIONI

Che si devono dire da' Nostri.

Ogni Anno.

I Padri nel principio una Messa per la nostra Compagnia, ed i Fratelli un Rosario di cento cinquanta Ave Marie, e quindici Pater nostri.

Un' altra Messa i Padri; ed i Fratelli una Corona, o terza parte del Rosario per il proprio Fondatore, e per li Benefattori vivi, e defonti.

Ogni Mese.

I Padri nel principio una Messa; ed i Fratelli una Corona, o terza parte del Rosario per la nostra Compagnia.

Un' altra Messa i Padri; ed i Fratelli una Corona, o terza parte del Rosario per il proprio Fondatore, e per li Benefattori vivi, e defonti.

Un altra Messa i Padri; ed i Fratelli una Corona, o terza parte del Rosario per l' Indie, e per la conversione degl' Infedeli.

I Padri un' altra Messa; ed i Fratelli una Corona, o terza parte del Rosario per le parti Settentrionali, e per la riduzione degli Eretici.

Ogni Settimana.

I Padri una Messa; ed i Fratelli una Corona, o terza parte del Ro-

sario per li Nostri, che muojono fuori della Provincia.

Un' altra Messa i Padri; ed i Fratelli una Corona, o terza parte del Rosario ad intenzione del Nostro Padre Generale.

Una Messa, o più quei Padri, ai quali fra tutti sarà ordinato dal Superiore, ed i Fratelli sette Pater nostri, e sette Ave Marie per la nostra Compagnia.

Un'altra Messa, o più quei Padri, a' quali sarà ordinato dal Superiore; ed i Fratelli sette Pater nostri, e sette Ave Marie per li Benefattori vivi, e defonti.

Un' altra Messa ancora quel Padre, e una Corona, o terza parte del Rosario, quel Fratello, a cui fra tutti sarà ordinato dal Superiore per il proprio Fondatore, o per li Benefattori vivi, e defonti.

Procurino tutti fare orazione per la Santa Chiesa, e specialmente per

quelli, che sono di maggiore importanza al bene universale di essa, come Principi Ecclesiastici, e Secolari, ed altri, che possono ajutar molto, e nuocere al bene dell' anime, ed ancora per gli Amici, e Benefattori vivi, e defonti; e per gli altri, all' ajuto de' quali particolarmente essi attendono, e gli altri della Compagnia in varj luoghi; così tra Fedeli, come tra Infedeli, ed ancora per quelli, che sono male affezionati alla nostra Compagnia.

FORMOLA

DE'

VOTI SEMPLICI.

ONNIPOTENTE, e sempiterno Iddio, Io N. quantunque indegnissimo nel vostro divino cospetto, confidato nondimeno nella pietà, e misericordia vostra infinita, e spinto dal desiderio di servirvi, fo voto in presenza della Sacratissima Vergine Maria, e di tutta la Corte Celeste, alla Divina Maestà vostra di Povertà, Castità, ed Ubbidienza perpetua nella Compagnia di Gesù; e prometto d' entrare per vivere, e morire in quella, il tutto intendendo conforme alle Costituzioni di essa Compagnia. Domando dunque umilmente dall' immensa bontà, e clemenza vostra,

per il Sangue di Gesù Cristo, che vi degniate di accettar questo olocausto in odore di soavità, e che, siccome m'avete data grazia di desiderarlo, ed offerirlo, così me la vogliate abbondantemente concedere per adempirlo.

MODO
DI
ESAMINARE
LA
COSCIENZA
OGNI GIORNO.

1. Ringraziare Dio de' beneficj ricevuti generalmente, e specialmente in questo giorno.

2. Dimandar grazie, e vero lume per conoscere, ed odiare il peccato.

3. Dimandar conto all'anima sua di tutto quello, in che avrà offeso Dio in quel giorno in pensieri, parole, opere, ed omissioni, e specialmente attendendo a quei difetti, a'quali è più inclinato.

4. Dimandare a Dio umilmente perdono d' ogni difetto, che in se avrà trovato.

5. Fare un fermo proposito, con l' ajuto Divino, di guardarsene per l' avvenire.

Ultimamente dica un Pater noster, ed un' Ave Maria.

I

QUINDICI MISTERJ

DEL NOSTRO SIGNOR

GESU' CRISTO,

PER MEDITARE, E DIRE IL ROSARIO DELLA MADONNA.

I cinque Gaudiosi.

1. L'ANNUNZIAZIONE, quando fu concetto il Figliuol di Dio.

2. La Visitazione di Santa Elisabetta.

3. La Natività di Nostro Signor Gesù Cristo.

4. La Presentazione di Nostro Signore nel Tempio.

5. Quando fu ritrovato nel Tempio tra Dottori,

DI QUALI COSE POSSANO I NOSTRI

PARLARE TRA LORO

Nel tempo della ricreazione.

1. Della vita di Gesù Cristo e de' Santi, e della istoria ecclesiastica.

2. Delle istorie della Compagnia spettanti alle opere non meno, che alle persone.

3. Dei buoni desiderii di ciascuno per avanzarsi nella via della perfezione, e del frutto dalla meditazione raccolto.

4. Dei buoni desiderii d' ajutare il prossimo specialmente fra gli eretici, e gl'infedeli.

5. Delle cose che udirono nelle lezioni di Scrittura, o nelle prediche, o nelle letture di tavola a pranzo, o a cena.

6. Dello spirito e dell'istituto della Compagnia: delle nostre costituzioni e regole, e della nostra vocazione, con umiltà peraltro, semplicità, e divozione nel Signore, per corrispondervi in tutto con perfezione.

7. Della particolare altrui vocazione, e della propria.

8. Delle virtù, e specialmente di quelle, che sono proprie dei religiosi, e ciò secondo la grazia, ed il carattere di nostra vocazione.

9. Dei vizii alle virtù contrarii, non però dei vizii di senso.

10. Della morte, del giudizio, dell'Inferno, del Paradiso.

11. Dei giudizj di Dio occulti, e manifesti.

12. Delle miserie del mondo, e dei pericoli di coloro, che fanno vita nel secolo.

13. Della sicurezza di quelli che vivono nella Compagnia, con umiltà peraltro, senza preferirla agli altri

ordini religiosi: ma esaltando con fervore di spirito nel Signore la grazia che ha.

14. Delle opere buone, che si fanno a vantaggio del prossimo.

15. Delle virtù, e della religiosa vita de' nostri Padri, e Fratelli, specialmente di quelli che o sono lontani, o riposano nel Signore.

16. Degli Eretici ed Infedeli dei nostri tempi; poichè serve a prender coraggio per combattere contro di loro colla spada dello spirito, ed a pregare, perchè il Signore li converta.

17. Parlino finalmente di cose, che possano insieme ed alleviar gli animi, e servire a spirituale edificazione. Tali saranno quelle che non avranno dello speculativo, ma piuttosto affetti religiosamente onesti, e soavemente religiosi.

1. Nella ricreazione fuggano i Nostri le singolarità, la solitudine, o la tetraggine.

2. Non mostrino leggerezza nel gestire.

3. Non sieno immodesti.

4. Non sieno parolaj.

5. Non sieno iracondi.

6. Non sieno amanti di contese, o d' ironie.

7. Non sieno corrivi nell' andare.

8. Non sieno ad altrui molesti, o acerbi.

9. Non usino voce troppo alta, o sghignazzamenti.

FINE.

INDICE.

Sommario delle Costituzioni pag. 3
Regole Comuni. 33
Regole della Modestia. 47
Istruzione per render conto della Coscienza. 50
Regole de' Pellegrini. 55
Copia d'una Lettera del N. B. P. Ignazio sopra l' Ubbidienza. 60
Avvisi Generali. 89
Raccolta d' alcuni Decreti delle Congregazioni Generali. 103
Regole de' Fratelli Coadjutori Temporali. 137
Regole del Sottoministro. 145
Regole del Sagrestano. 147
Regole dell' Infermiere. 154
Regole del Portinaro. 160
Regole del Guardaroba. 165
Regole dello Spenditore. 169
Regole del Dispensiere. 171
Regole del Refettoriere. 173

***

Regole del Cuoco. 177
Regole dello Svegliatore. 180
Regole del Visitatore delle Camere la notte. 182
Catalogo delle Messe, e delle Orazioni, che si devono dire da' Nostri. 183
Formola de' Voti semplici. 187
Modo di esamiaare la Coscienza ogni giorno. 189
I quindici Misterj del Nostro Signor Gesù Cristo per meditare, e dire il Rosario della Madonna. 191

A01 1471317